3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 ottobre 2005** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia Autonoma di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 maggio 2005, n. **20.**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. **22.**

Modifica del programma d'esame di lavorante artigiano per la professione di falegname. . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. **24.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere . . . . . Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2005, n. **0117/Pres.**

O.P.C.M. 3339/2004, legge regionale n. 19/2004, art. 4 - Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi, alluvionali del 29 agosto 2003. Approvazione . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2005, n. **0118/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003. Approvazione . . . . . Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2005, n. **44.**

Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale). . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2005, n. **45.**

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni) . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2005, n. **46/R.**

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato). . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2005, n. **47.**

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3) . . . . . Pag. 10

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2005, n. **4.**

Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 - Norme in materia di spettacolo . . . . . Pag. 11

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 14 aprile 2005, n. **5.**

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche). . . . . Pag. 14

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1º aprile 2005, n. **9.**

Riordino del servizio sanitario regionale. . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 1º aprile 2005, n. **10.**

Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2005, n. **11.**

Disciplina generale in materia di attività estrattive Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2005, n. **12.**

Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189 . . . . . Pag. 31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia Autonoma di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 maggio 2005, n. **20.**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1367 del 26 aprile 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 44 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 è così sostituito:

«Art. 44 *(Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio).* — 1. L'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio avviene previa procedura di valutazione per titoli ed esami.

2. Alla procedura di valutazione possono partecipare le persone che da almeno cinque anni sono in possesso di un diploma di laurea, conseguito a conclusione di un corso universitario almeno quadriennale in architettura del paesaggio o gestione del paesaggio, e le persone iscritte da almeno cinque anni in uno dei seguenti albi professionali:

a) architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

b) ingegneri;

c) dottori agronomi e forestali.

3. Nel corso della procedura di valutazione sono valutati:

a) lo svolgimento di una qualificata attività professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione paesaggistica ed ambientale;

b) l'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente.

4. L'esperienza professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero paesaggistica ed ambientale è accertata sulla base dei lavori eseguiti e del *curriculum vitae.*

5. L'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente è accertata nell'ambito di una o più prove d'esame.

6. La giunta provinciale nomina una commissione composta da cinque persone, che svolge le seguenti funzioni:

a) determina i criteri di valutazione nell'ambito della procedura di valutazione per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio;

b) fissa lo svolgimento cronologico ed organizzativo della procedura di valutazione, per quanto non già stabilito con legge, regolamento o bando;

c) decide in merito alle modalità ed al numero delle prove d'esame, di cui al comma 5;

d) valuta l'esperienza professionale e la competenza nel settore, ai sensi dei commi 4 e 5.

7. La commissione esegue periodicamente controlli volti a verificare il permanere dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche richieste agli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo, propone all'assessore provinciale competente in materia i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo.

8. Nel quinquennio a partire dall'iscrizione all'albo, le persone iscritte all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, devono partecipare ad almeno l'80 per cento dei corsi di informazione e formazione previsti obbligatoriamente dalle Ripartizioni urbanistica e natura e paesaggio. L'inottemperanza a tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 44 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 è inserito il seguente art. 44-*bis:*

«Art. 44-*bis (Disposizioni transitorie relative all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio).* — 1. Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano iscritte ad almeno una delle sezioni dell'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, sono iscritte d'ufficio all'albo istituito ai sensi dell'art. 44.

2. Le persone iscritte ai sensi del comma 1 all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio possono essere nominate quali esperti provinciali in una commissione edilizia comunale, se sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di valutazione di cui al comma secondo dell'art. 44;

b) dimostrazione di un'esperienza almeno quinquennale quale esperto provinciale in una commissione edilizia comunale della provincia di Bolzano.».

Art. 3.

1. L'art. 45 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 è così sostituito:

«Art. 45 *(Nomina degli esperti provinciali nelle commissioni edilizie comunali).* — 1. L'iscrizione all'albo degli esperti di cui all'art. 44 è presupposto per la designazione ad esperto provinciale nelle commissioni edilizie comunali.

2. Costituiscono titoli preferenziali per la designazione ad esperto nelle commissioni edilizie comunali i seguenti requisiti:

a) la partecipazione a specifici corsi di informazione ed aggiornamento;

b) l'iscrizione, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 44-*bis,* in entrambe le sezioni finora esistenti dell'albo per esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

3. L'incarico nella stessa commissione edilizia comunale può essere conferito per non più di due periodi funzionali consecutivi.

4. I limiti di progettazione per i liberi professionisti sono applicati anche ai professionisti associati, sia giuridicamente che di fatto. L'inottemperanza a quest'obbligo costituisce motivo per la cancellazione dall'albo per esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 giugno 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
registro 1, foglio 13

05R0535

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. **22.**

Modifica del programma d'esame di lavorante artigiano per la professione di falegname.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 736 del 14 marzo 2005

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale del 24 settembre 1998, n. 28 «Programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato lavorante artigiano per le professioni di falegname, carpentiere in legno, congegnatore meccanico e fabbro, lattoniere, muratore, piastrellista, pittore e verniciatore, sarto da donna e sarto da uomo

1. Il secondo comma della lettera *b)* della cifra 1) del punto I dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale del 24 settembre 1998, n. 28, è così sostituito:

«L'argomento oggetto dell'esame e il luogo di svolgimento dello stesso verranno comunicati al candidato con l'invito all'esame. L'oggetto della prova lavorativa è definito dalla commissione esaminatrice. Tutti i candidati della medesima sessione d'esame che si presentano davanti alla stessa commissione esaminatrice devono svolgere la stessa prova pratica.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 giugno 2005

DURNWAIDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005 registro n. 1 foglio n. 14

05R0536

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. **24.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1561 del 9 maggio 2005,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i tempi di modifica del Piano provinciale delle cave e delle torbiere in caso di nuovi giacimenti, determina la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione e fissa l'ammontare dell'indennizzo dovuto al titolare del diritto, del canone di concessione e dell'onere di coltivazione, in attuazione degli articoli 4, comma 5, 5, comma 1, 9, commi 6 e 7, e 14, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante «Disciplina delle cave e delle torbiere».

Art. 2.

Modifica del piano provinciale delle cave e torbiere

1. La modifica del piano provinciale delle cave e torbiere al fine dell'inserimento di nuovi giacimenti si effettua almeno ogni tre anni.

Art. 3.

Documentazione

1. Alla domanda di autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione va allegata la seguente documentazione:

a) corografia in scala 1:25.000 oppure 1:50.000 con indicazione della zona di intervento;

b) estratto mappa in scala 1:1440 oppure 1:2880 con indicazione della zona di intervento;

c) planimetria quotata e sezioni in scala 1:500 con esatta delimitazione della cava, della discarica, delle aree accessorie e con indicazione precisa di tutte le infrastrutture;

d) relazione sulla geomorfologia, geomeccanica ed idrogeologia della cava o della torbiera;

e) relazione tecnica sui lavori e sulla sistemazione ambientale, indicazione del volume complessivo con programma di estrazione annuale;

f) estratto tavolare delle particelle fondiarie interessate;

g) consenso del proprietario sul diritto di coltivazione per le particelle non di proprietà del richiedente;

h) dichiarazioni relative ai corsi d'acqua, alle sorgenti e pozzi interessati dai lavori di coltivazione;

i) fotografie dell'area interessata;

l) descrizione del progetto e dei suoi effetti sull'ambiente ai fini della sua verifica ai sensi della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7;

m) eventuali altri documenti richiesti dall'ufficio provinciale aree produttive o dall'ufficio provinciale valutazione dell'impatto ambientale.

2. La documentazione di cui alla lettera *m)* del comma 1 deve essere prodotta in otto copie salvo che l'ufficio competente non richieda ulteriori copie.

Art. 4.

Indennizzo e canone di concessione

1. L'ammontare dell'indennizzo annuo dovuto dal concessionario al titolare del diritto per tutta la durata della concessione viene calcolato sulla base degli oneri di coltivazione di cui all'art. 5, moltiplicando l'importo per metro cubo corrispondente alla tipologia e qualità del materiale da coltivare per quattro.

2. Il canone per le aree ottenute in concessione dovuto dall'esercente alla provincia autonoma di Bolzano per ogni anno o frazione di anno per ciascun ettaro o frazione di ettaro è pari a euro 600,00.

Art. 5.

Oneri di coltivazione

1. Per le categorie di materiali sottoindicati l'onere di coltivazione è stabilito nelle seguenti misure:

a) sabbia e ghiaia, granulati di qualsiasi qualità per uso industriale	euro 0,50/m3
b) materiale da frantumazione, pietrisco di qualsiasi qualità	euro 0,30/m3
c) pietre naturali in blocchi da sega	euro 0,70/m3
d) pietre naturali di qualsiasi qualità, esclusi blocchi da sega e pietrisco	euro 0,40/m3
e) torba di qualsiasi qualità	euro 0,60/m3
f) qualsiasi altro materiale diverso da quello indicato nei punti da *a)* a *e)*	euro 0,50/m3

2. Per materiale da frantumazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 si intende lo scarto di cava e quello estratto da viva roccia, che viene ridotto ad elementi di pezzatura desiderata ed utilizzato come inerte.

3. Le tariffe per metro cubo di cui al comma 1 sono riferite al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente, portato fuori dall'area di cava e non utilizzato per la ricomposizione ambientale conseguente ai lavori di cava.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono aumentati ogni anno in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nell'anno stesso.

5. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il titolare dell'autorizzazione o della concessione presenta al comune sul cui territorio è ubicata l'attività estrattiva una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente.

6. L'onere di coltivazione riferito all'esercizio finanziario precedente è versato annualmente, entro il mese di febbraio.

7. Il comune verifica la corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione e l'ammontare dell'onere di coltivazione versato.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1995, n. 52;

b) decreto del Presidente della provincia 6 aprile 2001, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 giugno 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
registro n. 1, foglio n. 15

05R0537

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2005, n. **0117/Pres.**

O.P.C.M. 3339/2004, legge regionale n. 19/2004, art. 4 - Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi, alluvionali del 29 agosto 2003. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gravemente colpito da emergenza alluvionale il giorno 29 agosto 2003;

Vista l'ordinanza 11 settembre 2003, n. 3309, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'Assessore alla protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'incarico di commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito la Val Canale ed il Canal del Ferro il giorno 29 agosto 2003;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata ordinanza, il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004, n. 3339, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *e)* dell'ordinanza medesima;

Visto il decreto del commissario delegato del 6 maggio 2004, n. 107/CD, con il quale sono state approvate le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» ed in particolare l'art. 5 che integra e parzialmente modifica l'ordinanza n. 3339/2004;

Visto il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile-commissario delegato del 28 maggio 2004, n. 158, con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 11 del citato decreto n. 107/CD/2004 secondo le novellate disposizioni dell'art. 5, comma 4 dell'ordinanza n. 3354/2004, dal momento che l'originaria formulazione dell'art. 11 non dava attuazione alle nuove intervenute disposizioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 recante «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» ed in particolare l'art. 4, commi 13, 14, 15 e 16, che approva ulteriori disposizioni riguardanti il ristoro dei danni subiti dai beni mobili registrati di proprietà, al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, dei privati proprietari, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati distrutti o rottamati in conseguenza degli eventi stessi;

Precisato che, ai sensi dell'art. 4, comma 14 della citata legge regionale n. 19/2004, il contributo spettante per il riacquisto di un bene mobile registrato è calcolato sulla base del valore del bene distrutto o rottamato, desunto dai listini correnti, ed è erogato fino alla percentuale del 90% della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato e comunque per un importo non superiore a 15.000,00 euro;

Sottolineato che l'art. 14, comma 15 della citata legge regionale n. 19/2004 stabilisce di dare attuazione alle disposizioni in argomento mediante apposito regolamento, con il quale vengono fissate le modalità procedurali e le percentuali di contribuzione;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», al fine di dare attuazione alla norma in argomento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 marzo 2005, n. 600;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 aprile 2005

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003.

Art. 1.

Finalità

1. Il regolamento disciplina le modalità di concessione di contributi a favore di soggetti privati proprietari di beni mobili registrati distrutti o rottamati, ad integrazione di contributi richiesti od ottenuti per la medesima finalità ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004, n. 3339 e 7 maggio 2004, n. 3354.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente regolamento i privati proprietari al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, dei beni mobili registrati distrutti o rotti in conseguenza degli eventi alluvionali stessi, che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi del decreto dell'Assessore della protezione civile-commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione 19 maggio 2004, n. 20.

Art. 3.

Ammontare del danno e contributo

1. Il danno è calcolato sulla base del valore del bene distrutto o rottamato desunto dai listini correnti.

2. Il contributo è calcolato nella misura del 90% del danno di cui al comma 1 entro il limite massimo di euro 15.000,00.

3. Il limite massimo di cui al comma 2 è determinato decurtando l'eventuale contributo richiesto o ottenuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *e)* dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3339/2004, come modificata dall'ordinanza n. 3354/2004.

4. Entro il valore di cui al comma 1, è ammessa la cumulabilità tra il contributo di cui al presente regolamento ed eventuali indennizzi assicurativi o contributi da parte di enti pubblici; nel caso in cui la sommatoria ecceda l'importo del danno, si procede alla riduzione del contributo.

5. Il contributo è erogato entro il limite massimo dell'importo di cui al comma 2 a fronte della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato effettuato da parte dello stesso danneggiato.

6. Qualora la spesa per il riacquisto risulti inferiore all'importo del danno di cui al comma 1, il contributo viene rideterminato nella misura del 90% della spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto.

7. In caso di comproprietà del bene distrutto o rottamato o di comproprietà del bene acquistato il calcolo del contributo è rapportato alla quota di proprietà del soggetto danneggiato.

Art. 4.

Presentazione della domanda e relativa istruttoria

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal proprietario danneggiato, è presentata ai comuni colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003, utilizzando i modelli di cui all'allegato *A*, allegato *B* o allegato *C*, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

2. In caso di comproprietà la domanda di contributo è presentata da un solo proprietario in nome e per conto degli altri comproprietari ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.

3. La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

a) la proprietà del bene mobile registrato distrutto o rottamato in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003;

b) l'anno di immatricolazione, il tipo e il modello del bene mobile registrato distrutto o rottamato;

c) l'aver presentato istanza per accedere al contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto o rottamato previsto dall'art. 11, comma 5 del decreto dell'Assessore regionale della protezione civile-commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107;

d) l'aver o meno ottenuto il contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto o rottamato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354/2004, nonché contributi da parte di altri Enti pubblici o indennizzi da compagnie assicuratrici per il medesimo danno, agli effetti del rispetto del limite di cumulabilità del contributo.

4. Il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte dei comuni è fissato in quaranta giorni decorrenti dal ricevimento delle domande.

Art. 5.

Erogazione e rendicontazione

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la rottamazione o distruzione del bene mobile registrato.

2. Il contributo spettante è erogato, decurtando l'eventuale contributo ottenuto ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3339/2004 e n. 3354/2004, a fronte della documentazione della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato o quota di esso da parte del medesimo danneggiato.

3. Il comune può erogare ai beneficiari che ne facciano richiesta una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso ai sensi dell'art. 3, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata degli eventuali interessi di legge.

4. I contributi in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo riacquisto del bene mobile registrato e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni.

5. In caso di comproprietà il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri comproprietari, è tenuto a presentare, ai fini della liquidazione del contributo, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri comproprietari; in alternativa, qualora la domanda sia stata presentata unitariamente dai comproprietari, la documentazione di spesa può essere intestata ad uno solo di essi e la liquidazione del contributo avviene proporzionalmente alle quote di proprietà.

6. La documentazione della spesa sostenuta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione da parte del comune della concessione del contributo;

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

(Omissis).

05R0439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2005, n. **0118/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2005)*

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 2003, n. 212, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gravemente colpito da emergenza alluvionale il giorno 29 agosto 2003;

Vista l'ordinanza 11 settembre 2003, n. 3309, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'assessore alla protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'incarico di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito la Val Canale ed il Canal del Ferro il giorno 29 agosto 2003;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata ordinanza, il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004, n. 3339, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 marzo 2004, n. 54 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *e)* dell'Ordinanza medesima;

Visto il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD, con il quale sono state approvate le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» ed in particolare l'art. 5 che integra e parzialmente modifica l'Ordinanza 3339/2004;

Visto il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile-Commissario delegato 28 maggio 2004, n. 158/CD, con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 11 del citato decreto 107/CD/2004 secondo le novellate disposizioni dell'art. 5, comma 4 dell'Ordinanza n. 3354/2004, dal momento che l'originaria formulazione dell'art. 11 non dava attuazione alle nuove intervenute disposizioni;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)» ed in particolare l'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e *5,* che autorizza l'Amministrazione regionale a intervenire finanziariamente a favore dei privati che abbiano ceduto a terzi, a titolo oneroso, beni mobili registrati, di cui erano proprietari alla data degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 e che siano stati danneggiati in conseguenza degli eventi stessi;

Precisato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della citata legge regionale n. 1/2005, il contributo è concesso ai soggetti anche non residenti nei comuni colpiti dall'evento alluvionale di cui trattasi che abbiano presentato domanda di contributo per i beni stessi ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD;

Precisato altresì che il contributo in argomento è concesso nella misura massima del 90% del danno a fronte del riacquisto di un bene mobile registrato e comunque per un importo non superiore a 15.000,00 euro;

Sottolineato che l'art. 4; comma 4 della citata legge regionale n. 1/2005 stabilisce di dare attuazione alle disposizioni in argomento mediante apposito Regolamento, con il quale vengono fissate le modalità procedurali e le percentuali di contribuzione;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del «Regolamento di esecuzione. dell'art. 4 della legge regionale 2 febbraio2005, n. 1 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», al fine di dare attuazione alla norma in argomento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 marzo 2005, n. 599;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 aprile 2005

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Finanziaria 2005) in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il Regolamento disciplina le modalità di concessione di contributi a favore di privati proprietari di beni mobili registrati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, ceduti a terzi a titolo oneroso

Art. 2.

B e n e f i c i a r i

1. Sono beneficiari del presente Regolamento i privati proprietari al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, dei beni mobili registrati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali stessi, che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi del decreto dell'Assessore della protezione civile-commissario delegato 6 maggio 2004 n. 107, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione 19 maggio 2004, n. 20.

Art. 3.

Ammontare del danno e contributo

1. Il danno è rappresentato dalla differenza tra il valore del bene desunto dai listini correnti alla data dell'evento calamitoso e il ricavo derivante dalla cessione del bene.

2. Il contributo è calcolato nella misura del 90% del danno di cui al comma 1 entro il limite massimo di euro 15.000,00.

3. Il contributo è erogato entro il limite massimo dell'importo di cui al comma 2 a fronte della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato effettuato da parte dello stesso danneggiato.

4. Entro il valore di cui al comma 1, è ammessa la cumulabilità tra il contributo di cui al presente Regolamento ed eventuali indennizzi assicurativi o contributi da parte di Enti pubblici; nel caso in cui la sommatoria ecceda l'importo del danno, si procede alla riduzione del contributo.

5. Qualora la spesa per il riacquisto risulti inferiore all'importo del danno di cui al comma 1, il contributo viene rideterminato nella misura del 90% della spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto.

6. In caso di comproprietà del bene ceduto a terzi a titolo oneroso o di comproprietà del bene acquistato il calcolo del contributo è rapportato alla quota di proprietà del soggetto danneggiato.

Art. 4.

Presentazione della domanda e relativa istruttoria

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal proprietario danneggiato, è presentata ai comuni colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003, utilizzando i modelli di cui all'allegato *A*, allegato *B* o allegato *C*, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. In caso di comproprietà la domanda di contributo è presentata da un solo proprietario in nome e per conto degli altri comproprietari ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.

3. La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

a) la proprietà del bene mobile registrato danneggiato ceduto a terzi;

b) l'anno di immatricolazione, il tipo e il modello del bene mobile registrato danneggiato ceduto a terzi;

c) l'aver presentato domanda di contributo ai sensi del decreto dell'Assessore della protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107;

d) l'aver o meno ottenuto contributi da parte di Enti pubblici o indennizzi da parte di compagnie assicuratrici per il medesimo danno, agli effetti del rispetto del limite di cumulabilità del contributo.

4. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione probante l'avvenuta cessione a terzi del bene mobile registrato danneggiato e l'importo ricavato dalla vendita.

5. Il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte dei comuni è fissato in quaranta giorni decorrenti dal ricevimento delle domande.

Art. 5.

Erogazione e rendicontazione

1. Il contributo spettante è erogato, a fronte della documentazione della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato o quota di esso da parte del medesimo danneggiato.

2. Il comune può erogare ai beneficiari, che ne facciano richiesta, una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso ai sensi dell'art. 3, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata degli eventuali interessi di legge.

3. I contributi in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo riacquisto del bene mobile registrato e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, ivi, compresi gli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modificazioni.

4. In caso di comproprietà il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri comproprietari è tenuto a presentare, ai fini della liquidazione del contributo, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri. In alternativa, qualora la domanda sia stata presentata unitariamente dai comproprietari, la documentazione di spesa può essere intestata ad uno solo di essi e la liquidazione del contributo avviene proporzionalmente alle quote di proprietà.

5. La documentazione della spesa sostenuta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione da parte del comune della concessione del contributo.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

(Omissis).

05R0440

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2005, n. **44.**

Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 28 del 20 giugno 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 4 della legge regionale n. 26/2000

1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) dopo le parole «ciascun componente l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,» sono inserite le parole «il portavoce dell'opposizione di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto,».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 7-bis della legge regionale n. 26/2000

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 26/2000 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Strutture speciali di supporto del portavoce dell'opposizione).* — 1. Le disposizioni inerenti ai componenti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche al Portavoce dell'opposizione di cui all'art. 10, comma 2 dello Statuto.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 giugno 2005.

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 giugno 2005.

05R0501

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2005, n. **45.**

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 29 del 6 luglio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 60/2000

1. All'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni) le parole: «dall'art. 12 dello Statuto» sono sostituite dalle parole: «dall'art. 16 dello Statuto».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 60/2000

All'art. 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 2.556.000», è sostituita con la cifra: «euro 1.800,00».

2. All'art. 2, lettera *b)*, prima alinea, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 720.000», è sostituita con la cifra: «euro 450,00».

3. All'art. 2, lettera *b)*, seconda alinea, della legge regionale n. 60/2000, le parole: «componenti della Giunta» sono soppresse.

4. All'art. 2, lettera *b)*, seconda alinea, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 348.000», è sostituita con la cifra «euro 200,00».

5. All'art. 2, lettera *b)*, seconda alinea, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 324.000», è sostituita con la cifra: «euro 186,00».

6. All'art. 2, lettera *b)*, seconda alinea, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 276.000», è sostituita con la cifra: «euro 159,00».

7. All'art. 2, lettera *b)*, terza alinea, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 432.000», è sostituita con la cifra: «euro 248,00».

8. All'art. 2, lettera *b)*, terza alinea, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 684.000», è sostituita con la cifra: «euro 393,00».

9. All'art. 2, lettera *b)*, terza alinea, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 708.000», è sostituita con la cifra: «euro 407,00».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 60/2000

1. All'art. 3, lettera *a)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 1 .680.000», è sostituita con la cifra: «euro l.539,00».

2. All'art. 3, lettera *b)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 2.040.000», è sostituita con la cifra: «euro 1.776,00».

3. All'art. 3, lettera *c)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 2.520.000», è sostituita con la cifra: «euro 2.012,00».

4. All'art. 3, lettera *d)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 2.880.000», è sostituita con la cifra: «euro 2.131,00».

5. All'art. 3, lettera *e)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 3.000.000», è sostituita con la cifra: «euro 2.250,00».

6. All'art. 3, lettera *f)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 3.120.000», è sostituita con la cifra: «euro 2.308,00».

7. All'art. 3, lettera *g)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 3.360.000», è sostituita con la cifra: «euro 2.368,00».

8. All'art. 3. lettera *h)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 3.600.000», è sostituita con la cifra: «euro 2.486,00».

9. All'art. 3, lettera *i)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 3.960.000», è sostituita con la cifra: «euro 2.723,00».

10. All'art. 3, lettera *j)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 4.200.000», è sostituita con la cifra: «euro 2.960,00».

11. All'art. 3, lettera *k)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 4.440.000», è sostituita con la cifra: «euro 3.078,00».

12. All'art. 3, lettera *l)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 4.680.000», è sostituita con la cifra: «euro 3.197,00».

13. All'art. 3, lettera *m)*, della legge regionale n. 60/2000, la cifra: «L. 4.800.000», è sostituita con la cifra: «euro 3.316,00».

Art. 4.

Modifica all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 60/2000

1. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 60/2000, le parole: «dalla data della prima riunione del Consiglio regionale e cessano alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo.» sono sostituite dalle parole: «dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e cessano alla data della prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.».

Art. 5.

Decorrenza e aggiornamento

1. I contributi di cui alla presente legge sono assegnati a decorrere dal 1º luglio 2005.

2. I contributi di cui alla presente legge sono aggiornati annualmente, a partire dal gennaio 2006, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita registrato nell'anno precedente. Gli uffici regionali provvedono direttamente al calcolo ed alla liquidazione dei contributi aggiornati.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato annualmente in 930.000,00 euro, si fa fronte, per l'anno in corso, con gli stanziamenti previsti al capitolo 300 del bilancio del Consiglio regionale «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari».

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 giugno 2005.

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2005.

05R0502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2005, n. **46/R.**

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);

Visto il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 1 del 30 maggio 2005 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere della I Commissione consiliare espresso nella seduta del 28 giugno 2005;

Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della I Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 715 del 18 luglio 2005 che approva le modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato);

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale n. 5/1999

1. L'art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Modalità di assunzione a tempo determinato).* — 1. Le selezioni dal personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sono effettuate applicando i principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo le seguenti modalità:

a) per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, le assunzioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22-*ter* della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), introdotto dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, e del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-*bis* e 22-*ter* della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);

b) per i profili professionali collocati nelle categorie B, posizione economica B3, C e D le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti, distinte per profili professionali ed eventualmente per provincia, e predisposte, previo avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana BURT, dal dirigente della struttura competente in materia di reclutamento di personale, sulla base di selezioni per titoli; la specificazione dei titoli è contenuta nell'avviso pubblico. Le graduatorie hanno validità triennale e possono essere prorogate con le modalità previste dall'art. 54, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);

c) nei casi previsti alla lettera *b)* l'amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell'idoneità del personale da assumere; tale verifica di idoneità non comporta valutazione comparativa;

d) qualora esistano graduatorie in vigore di idonei in pubbliche selezioni per la copertura di posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie ed escludendo gli idonei già dipendenti a tempo indeterminato della Regione;

e) le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti speciali che richiedono il possesso di esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, per esame o per titoli ed esame.

2. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.

3. Le procedure di selezione sono indette con decreto del dirigente della struttura competente in materia di reclutamento di personale e si svolgono con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

4. L'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonché del CCNL, può ricorrere alla somministrazione di lavoro a termine e ai contratti di formazione e lavoro.».

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 20 luglio 2005

Il vicepresidente: GELLI

05R0571

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2005, n. **47.**

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 31 del 3 agosto 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Introduzione dell'art. 6-*bis *alla legge regionale 20/2002*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi).* — 1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28, comma 3, lettera *d)* della legge regionale n. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28, comma 3, lettera *d)* della legge regionale n. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'art. 6.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della Iegge regionale n. 20/2002

1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28, comma 3, lettera *d)* della legge regionale n. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2002

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1º agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

Art. 4.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 3-*ter* dell'art. 28 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è sostituito dal seguente:

«3-*ter*. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera *b)* è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1º ottobre. È consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'art. 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 3/1994

1. La lettera *aa)* del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

«*aa)* cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga all'art. 28, comma 4 della legge regionale n. 3/1994, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *b)* della legge regionale n. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all'art. 28, comma 3, lettere *c)* o *d)*.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *c)* della legge regionale n. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all'art. 28, comma 3, lettera *d)*.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 luglio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 luglio 2005.

05R0570

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2005, n. **4.**

Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 - Norme in materia di spettacolo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n.35 del 17 agosto 2005)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta norme concernenti le modalità e le procedure per la concessione di contributi di cui all'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. I soggetti indicati all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 17/2004 presentano domanda di contributo per i progetti di cui allo stesso art. 8, comma 1, redatta in carta libera secondo i modelli di cui agli allegati *A)*, *B)*, *C)* e *D)*, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro della Regione Umbria - Servizio attività culturali e spettacolo, via Mario Angeloni, 61 - 06128 Perugia. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Le domande spedite oltre il termine di scadenza sono dichiarate inammissibili.

2. Il richiedente presenta, pena l'esclusione, un'unica domanda di contributo, specificandovi l'appartenenza ad una delle seguenti categorie di riferimento:

a) festival;

b) danza;

c) musica;

d) prosa;

e) cinema e altre forme di spettacolo riprodotto.

3. Il soggetto richiedente, se beneficiario di contributo all'interno del Programma annuale per lo spettacolo di due anni prima, deve essere in regola, pena l'esclusione, con quanto previsto all'art. 11.

Art. 3.

Ammissibilità dei progetti e delle domande di contributo per le categorie festival danza, musica e prosa

1. Il servizio attività culturali e spettacolo della giunta regionale valuta l'ammissibilità dei progetti e verifica il possesso, da parte del soggetto proponente, dei seguenti requisiti:

a) compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti per almeno il trenta per cento del costo totale del progetto;

b) sede legale e stabile operatività nel territorio regionale da almeno tre anni;

c) applicazione, ai dipendenti e ai collaboratori, delle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia o dai Contratti collettivi nazionali di settore;

d) regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;

e) se beneficiari di contributo regionale all'interno del Programma annuale per lo spettacolo di due anni prima, avere ottemperato agli adempimenti previsti all'art. 11.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dichiarato, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, utilizzando gli appositi moduli di cui agli allegati *A)* e *B)* o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione regionale effettua controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

3. Le domande di cui all'art. 2 sono corredate della seguente documentazione:

a) relazione sull'attività svolta nel triennio precedente, con particolare riferimento alle produzioni realizzate, unitamente ad eventuale materiale illustrativo, audio e video;

b) progetto triennale di produzione e/o di attività;

c) descrizione dettagliata del programma produttivo e di attività per l'anno in corso;

d) progetto di promozione e formazione del pubblico;

e) *curriculum* del direttore artistico;

f) descrizione della struttura organizzativa;

g) descrizione delle coproduzioni previste per l'anno in corso con altre istituzioni o enti umbri e non umbri;

h) descrizione dell'attività prevista in eventuali tournée all'estero;

i) documentazione ritenuta più significativa della critica;

j) numero degli artisti residenti in Umbria, ove se ne preveda l'utilizzo;

k) consuntivo finanziario e dell'attività svolta nell'anno precedente;

l) piano finanziario di previsione annuale;

m) piano finanziario di previsione triennale;

n) scheda relativa al personale impiegato, ai contributi versati, all'attività svolta nell'anno precedente con relativo consuntivo finanziario.

Art. 4.

Valutazione dei progetti

1. Il servizio attività culturali e spettacolo della giunta regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità dei progetti sulla base del possesso dei requisiti richiesti e della completezza della documentazione presentata.

2. Il servizio attività culturali e spettacolo della giunta regionale effettua la valutazione quantitativa delle domande attraverso l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di cinquanta punti su cento.

3. Il comitato scientifico, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17/2004, effettua una valutazione qualitativa attraverso l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di cinquanta punti su cento.

Art. 5.

Criteri di valutazione per la categoria festival

1. La valutazione quantitativa delle domande per la categoria festival di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, è effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente e tiene conto dell'effettivo volume di attività relativamente a:

a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda da 0 a 5 punti;

b) oneri sociali pagati da 0 a 5 punti;

c) spettacoli e/o concerti prodotti 1 punto per ogni produzione fino ad un massimo di 7 punti;

d) numero delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti;

e) spettatori, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti;

f) incassi, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti;

g) numero delle iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza e in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;

h) numero degli artisti residenti in Umbria nel caso in cui se ne preveda l'utilizzo da 0 a 5 punti;

i) contributi da parte del Ministero per i beni culturali e le attività culturali e/o dell'Unione europea da 0 a 4 punti.

2. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento all'attività da svolgere e tiene conto del:

a) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del piano regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;

b) progetto per l'anno di competenza, con specifico riferimento alle produzioni previste da 0 a 10 punti;

c) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 5 punti;

d) direzione artistica da 0 a 9 punti;

e) struttura organizzativa da 0 a 3 punti;

f) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival umbri da 0 a 5 punti;

g) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival non umbri da 0 a 5 punti;

h) valutazione da parte della critica da 0 a 7 punti.

Art. 6.

Criteri di valutazione per le categorie danza, musica e prosa

1. La valutazione quantitativa delle domande per le categorie danza, musica e prosa di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* è effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, e tiene conto dell'effettivo volume di attività relativamente a:

a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda da 0 a 5 punti;

b) oneri sociali pagati da 0 a 5 punti;

c) spettacoli e/o concerti prodotti 1 punto per ogni produzione fino ad un massimo di 6 punti;

d) numero delle rappresentazioni e/o concerti in Umbria da 0 a 5 punti;

e) numero delle rappresentazioni e/o concerti fuori Umbria da 0 a 7 punti;

f) spettatori, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 5 punti;

g) incassi, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 5 punti;

h) numero delle iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza e in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;

i) numero degli artisti residenti in Umbria nel caso in cui se ne preveda l'utilizzo da 0 a 3 punti;

j) gestione in esclusiva di una sala per spettacoli da 0 a 2 punti;

k) contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e/o dell'Unione europea da 0 a 4 punti.

2. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento all'attività da svolgere e tiene conto del:

a) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del piano regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;

b) progetto per l'anno di competenza, con specifico riferimento alle produzioni previste da 0 a 10 punti;

c) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 5 punti;

d) direzione artistica da 0 a 8 punti;

e) struttura organizzativa da 0 a 3 punti;

f) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival umbri da 0 a 5 punti;

g) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival non umbri da 0 a 5 punti;

h) eventuali tournée all'estero da 0 a 3 punti;

i) valutazione da parte della critica da 0 a 5 punti.

Art. 7.

Categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto

1. Le attività afferenti alla categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)* sono articolate nelle seguenti sotto-categorie:

a) cineclub: comprende attività volte alla presentazione di programmi periodici e ricorrenti quali una proiezione a settimana per un certo numero di settimane, anche in forma non continuativa, con opere a limitata circolazione distributiva o non in distribuzione da almeno tre anni;

b) rassegne: comprendono programmi di opere a limitata circolazione distributiva o non in distribuzione da almeno tre anni, programmate in un periodo di tempo limitato, ad esempio dai tre ai venti giorni consecutivi;

c) festival: caratterizzati da:

1) periodicità annuale - da dichiarare nella domanda;

2) durata non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai dodici giorni - da dichiarare nella domanda;

3) pubblicazione annua di un proprio catalogo;

4) presenza di ospiti italiani e stranieri;

5) riconoscimento e/o presentazione del festival da parte di manifestazioni accreditate a livello nazionale;

6) adesione del festival ad associazioni nazionali e/o internazionali e/o suo riconoscimento da parte del Ministero dei beni culturali e le attività culturali e/o dell'Unione europea.

Art. 8.

Criteri di ammissibilità e ammissione al contributo per la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto

1. Il servizio attività culturali e spettacolo della giunta regionale valuta l'ammissibilità dei progetti per la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto, sulla base del possesso, da parte del soggetto proponente, dei seguenti requisiti:

a) svolgimento dell'attività proposta a contributo in Umbria;

b) compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti per almeno il trenta per cento del costo totale del progetto;

c) sede legale e stabile operatività nel territorio regionale da almeno tre anni;

d) applicazione ai dipendenti e ai collaboratori delle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia o dai contratti collettivi nazionali di settore;

e) regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;

f) se beneficiari di contributo regionale all'interno del Programma annuale per lo spettacolo di due anni prima, avere ottemperato agli adempimenti previsti all'art. 11.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dichiarato contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, utilizzando gli appositi moduli di cui agli allegati *C)* e *D)* o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'amministrazione regionale effettua controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione sull'attività svolta nel triennio precedente, unitamente ad eventuale materiale illustrativo, audio e video;

b) progetto triennale di attività;

c) descrizione dettagliata del programma di attività per l'anno in corso;

d) progetto di promozione e formazione del pubblico;

e) *curriculum* del direttore artistico;

f) descrizione della struttura organizzativa;

g) descrizione delle attività programmate in collaborazione con altre istituzioni o enti umbri e non umbri previste per l'anno in corso;

h) documentazione ritenuta più significativa della critica;

i) consuntivo finanziario e dell'attività svolta nell'anno precedente;

j) piano finanziario di previsione annuale;

k) piano finanziario di previsione triennale;

l) scheda relativa al personale impiegato, ai contributi versati, all'attività svolta nell'anno precedente con relativo consuntivo finanziario.

Art. 9.

Criteri di valutazione per le sotto-categorie cineclub e rassegne

1. Il servizio attività culturali e spettacolo della giunta regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità dei progetti proposti a contributo regionale per la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*, sotto-categorie cineclub e rassegne, sulla base del possesso dei requisiti previsti e della completezza della documentazione presentata.

2. Il comitato scientifico, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17/2004, propone alla giunta regionale un elenco di iniziative di rilevante interesse e finanziabili ai sensi dell'art. 7, comma 2 della stessa legge regionale.

Art. 10.

Criteri di valutazione per la sotto-categoria festival

1. Il servizio attività culturali e spettacolo della giunta regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità dei progetti proposti a contributo regionale per la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*, sotto-categoria festival, sulla base del possesso dei requisiti previsti e della completezza della documentazione presentata.

2. Il servizio attività culturali e spettacolo della giunta regionale valuta, per quanto attiene la valutazione quantitativa, le domande dichiarate ammissibili attraverso l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di cinquanta punti su cento.

3. Il comitato scientifico, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17/2004, effettua una valutazione qualitativa attraverso l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di cinquanta punti su cento.

4. La valutazione quantitativa è effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, e tiene conto dell'effettivo volume di attività relativamente a:

a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda da 0 a 7 punti;

b) oneri sociali pagati da 0 a 7 punti;

c) numero delle opere presentate da 0 a 12 punti;

d) pubblicazione del catalogo del festival da 0 a 5 punti;

e) presenza di ospiti italiani e/o stranieri da 0 a 7 punti;

f) riconoscimento e/o presentazione del festival da parte di manifestazioni accreditate a livello nazionale da 0 a 5 punti;

g) adesione del festival ad associazioni nazionali e/o internazionali e/o suo riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e/o dell'Unione europea da 0 a 7 punti.

5. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento all'attività da svolgere e tiene conto di:

a) iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza ed in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;

b) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del piano regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;

c) progetto per l'anno di competenza da 0 a 9 punti;

d) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 3 punti;

e) direzione artistica da 0 a 9 punti;

f) struttura organizzativa da 0 a 4 punti;

g) eventuali collaborazioni con altri soggetti dello spettacolo umbri da 0 a 5 punti;

h) eventuali collaborazioni con altri soggetti dello spettacolo non umbri da 0 a 5 punti;

i) valutazione da parte della critica da 0 a 6 punti.

Art. 11.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

1. Il contributo viene assegnato a ciascun soggetto, a seconda della categoria di appartenenza, secondo i criteri di valutazione riportati agli articoli 5, 6, 9 e 10 ed è erogato in due soluzioni:

a) un primo acconto, pari al settanta per cento del contributo concesso, entro trenta giorni dall'approvazione del programma annuale per lo spettacolo da parte della giunta regionale;

b) il restante trenta per cento al termine del procedimento di verifica della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dei dati forniti mediante autocertificazione dai soggetti richiedenti, così come previsto agli articoli 3 e 8.

2. Il contributo è erogato in relazione all'entità delle risorse disponibili.

3. I soggetti finanziati presentano una relazione artistica e finanziaria sull'attività svolta, da inviare su carta libera al termine della stessa e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 12.

Revoca contributi

1. Il servizio attività culturali e spettacolo della direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro dispone la revoca totale o parziale del contributo assegnato qualora i soggetti beneficiari non rispettino le indicazioni della legge e del presente regolamento, o nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative preventivate.

Art. 13.

Informazioni sul procedimento

1. Titolare del procedimento di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento è il servizio attività culturali e spettacolo della direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro.

2. Il provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dei finanziamenti è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2005 il dirigente del servizio attività culturali e spettacolo della giunta regionale fissa con propria determinazione il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 8 agosto 2005

Il vicepresidente: LIVIANTONI

(Omissis)

05R0601

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 14 aprile 2005, n. **5.**

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2005)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera *b)*, dello Statuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) disciplina:

a) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera;

b) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera;

c) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera;

d) la documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga della durata dell'autorizzazione;

e) la documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione;

f) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua;

g) le modalità di presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e la relativa istruttoria, nonché le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi;

h) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le attività estrattive;

i) le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove cave e torbiere previsti all'art. 30 della legge regionale n. 17/2004;

l) le modalità ed i termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti all'art. 31 della legge regionale n. 17/2004;

m) la documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all'art. 34 della legge regionale n. 17/2004;

n) le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previste all'art. 35 della legge regionale n. 17/2004.

2. Il presente regolamento, ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 17/2004, disciplina altresì:

a) il programma di recupero ambientale delle cave dismesse;

b) le procedure da seguire ai fini dell'adozione della deliberazione della giunta regionale concernente gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale.

Art. 2.

Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera

1. Alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di cava e torbiera, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si intende svolgerla, va allegata la seguente documentazione:

a) piano di ricerca previsto all'art. 3;

b) certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'art. 100, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);

c) estratto della planimetria catastale, con su riportato il perimetro dell'area su cui si intende svolgere la ricerca, del cantiere estrattivo e delle aree adibite a servizio;

d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;

e) certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

f) certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

g) certificazione della cancelleria del tribunale o certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

h) titolo comprovante la disponibilità dell'area di ricerca corredato da certificati e cartografie catastali;

i) progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;

l) valutazione di impatto ambientale prevista all'art. 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999. Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17);

m) relazione firmata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante concernente:

1) le capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di ricerca richiesti in autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

2) i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

3) la elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

4) il certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati, altresì, i seguenti elaborati progettuali, sottoscritti da tecnici abilitati, sia su supporto cartaceo che informatico georeferenziato:

a) corografia generale costituita da estratto di Tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto di ricerca, la localizzazione di eventuali impianti, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse;

b) relazione geomineraria descrittiva delle caratteristiche della formazione mineraria investigata, comprendente l'indicazione dei lavori di ricerca programmati, la stima dei volumi di terreno movimentati e di ogni altro elemento utile a valutare la compatibilità geomorfologica, idrogeologica, idraulica redatta da un perito minerario, da un ingegnere o da un geologo;

c) relazione descrittiva degli eventuali lavori di recupero ambientale redatta da un perito minerario, da un ingegnere o da un geologo.

3. Per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3.

Piano di ricerca

1. Il piano di ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* oltre a prevedere quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera *e)* della legge regionale n. 17/2004 è costituito dai seguenti elaborati:

a) planimetria in scala 1:5.000 contenente il piano particellare delle proprietà interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a due metri, dello stato attuale e modificato, in scala non inferiore a 1:5.000 dell'area oggetto di ricerca con indicato il perimetro dell'area stessa;

c) sezioni topografiche tracciate lungo linee di massima pendenza, con indicato il profilo originario del terreno, profili di scavo e di ricomposizione previsti dall'intervento di ricerca;

d) planimetria, sezioni e schemi grafici nel numero e nella quantità necessararie ad illustrare tutte le previste opere di recupero ambientale;

e) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

f) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

g) relazione illustrativa generale descrittiva dell'attività di ricerca;

h) i quantitativi di materiale massimi estraibili ai fini della caratterizzazione dello stesso;

i) un computo metrico estimativo relativo alle eventuali opere di recupero ambientale previsto all'art. 8.

Art. 4.

Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera.

1. Alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera, presentata ed indirizzata al comune sul cui territorio si intende svolgerla, va allegata la seguente documentazione:

a) relazione sugli esiti del piano di ricerca previsto all'art. 3;

b) piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto all'art. 5;

c) titolo comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intende svolgere l'attività di coltivazione corredato da certificati e cartografie catastali;

d) certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'art. 100, comma 5, del decreto legislativo n. 624/1996;

e) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;

f) certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

g) certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

h) certificazione della cancelleria del tribunale o certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

i) relazione firmata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante concernente:

1) le capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

2) la descrizione delle eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento all'attività di cava effettuata e all'efficacia delle opere di ricomposizione ambientale realizzate;

3) il fatturato annuo;

l) certificato di destinazione urbanistica relativa all'area su cui si intende svolgere la coltivazione, nonché, limitatamente all'area stessa, cartografia dei piani territoriali paesistici (PTP) di cui alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche e dei piani territoriali provinciali generali (PTPG) di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, ove esistenti;

m) relazione geologica, geotecnica, geomineraria prevista all'art. 6;

n) relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale prevista all'art. 7;

o) computo metrico estimativo di cui all'art. 8;

p) elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica;

q) progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;

r) valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 46 della legge regionale n. 6/1999.

2. Per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 5.

Piano di coltivazione e di recupero ambientale

1. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra la fase di escavazione, riassetto e quella di recupero ambientale e si articola in due parti:

a) il piano di coltivazione;

b) il piano di recupero ambientale.

2. Il piano di coltivazione di cui al comma 1, lettera *a)*, si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici.

3. In particolare la relazione tecnica di cui al comma 2 descrive:

a) la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;

b) le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;

c) lo stato iniziale dei luoghi;

d) la predisposizione del cantiere estrattivo;

e) l'organizzazione del lavoro;

f) gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;

g) la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:

1) la determinazione degli spazi funzionali;

2) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;

3) la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;

4) l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;

5) la individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo, indichi le aree di servizio;

h) la descrizione delle operazioni di definizione di un nuovo assetto morfologico;

i) la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;

l) la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;

m) l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;

n) la descrizione degli impianti di prima lavorazione;

o) il programma economico-finanziario contenente:

1) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;

2) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;

3) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;

4) il personale impiegato;

5) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;

6) il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

4. Gli elaborati cartografici previsti al comma 2 illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento estrattivo, consistono nella:

a) corografia generale costituita da estratto di tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto della coltivazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse;

b) planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di coltivazione, le fasi ed i lotti di coltivazione;

c) monografia dei capisaldi di riferimento, facilmente individuabili sul terreno e riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica dell'Istituto Geografico Militare, ovvero a punti fiduciari catastalmente definiti;

d) planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1:5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e caposaldi di riferimento;

e) planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale e modificato dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia contermine in scala 1:2.000 o 1:5.000 con equidistanza, rispettivamente, non superiore ad uno o due metri, con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione, traccia delle sezioni;

f) planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 con equidistanza un metro o inferiore, traccia delle sezioni;

g) sezioni topografiche dello stato di fatto e di fine coltivazione, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alla fase di progetto e in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;

h) computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

i) planimetria generale con indicate le aree estrattive, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti di cava, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

l) schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei materiali e dei prodotti di cava;

m) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

n) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

o) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, nel piano di coltivazione di cui al comma 1, lettera *a)*, sono indicati gli impianti di prima e seconda lavorazione, ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio.

6. Il piano di recupero ambientale previsto al comma 1, lettera *b)*, ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali al contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.

7. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale di cui al comma 6, privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

8. Il piano di recupero ambientale di cui al comma 6 è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici.

9. La relazione tecnica di cui al comma 8 contiene:

a) la descrizione quali - quantitativa delle specie vegetali e del materiale vivaistico da impiegare;

b) la descrizione delle fasi temporali di attuazione degli interventi programmati e delle modalità realizzative a predisposizione di idoneo piano di manutenzione per almeno i successivi tre anni dall'impianto, completo di rimpinguamento delle fallanze, le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

c) le cure colturali alle piante giovani;

d) la descrizione degli interventi di compensazione ambientale;

e) il computo metrico estimativo, previsto all'art. 8, delle opere e degli interventi di ricomposizione ambientale suddiviso per lotti.

10. Gli elaborati cartografici di cui al comma 8 sono costituiti da:

a) una planimetria dello stato di progetto a riassetto morfologico e riambietamento eseguito nelle medesima scala dello stato di fatto 1:1000 che indichi la conformazione finale del suolo, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

b) i lotti di progressivo intervento;

c) i principali interventi di riambietamento;

d) una o più sezioni tipo su scala 1:1000;

e) particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agro-forestale, dei sesti d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

Art. 6.

Relazione geologica, geotecnica e geomineraria

1. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria prevista all'art. 4, comma 1, lettera *m)*, relativamente all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione, definisce:

a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:

1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva;

2) alla presenza e ricostruzione di falde idriche evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile;

3) al rapporto tra lo svolgimento dell'attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea evidenziando in particolare eventuali interferenza e vulnerabilità dell'acquifero;

c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale con particolare riferimento:

1) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione compreso lo sterile;

2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.

2. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria di cui al comma 1, comprende la seguente documentazione:

a) relazione tecnica;

b) carta geomorfologica;

c) carta e sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative;

d) censimento dei punti d'acqua esistenti, nonché carta e sezioni idrogeologiche interpretative;

e) caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava;

f) certificati delle prove in sito e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche;

g) verifiche di stabilità del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilità dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale;

h) quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche.

Art. 7.

Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale

1. La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista all'art. 4, comma 1, lettera *n)*, attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.

2. Sulla base delle indagini effettuate sull'area di cava e sulle aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione di cui al comma 4, corredata da elaborati grafici ed eventualmente da una documentazione fotografica, è composta dai seguenti elementi minimi:

a) indagine ecologica contenente:

1) inquadramento bioclimatico;

2) caratterizzazione fitoclimatica;

3) vegetazione potenziale;

4) componente faunistica;

5) connessioni ecologiche;

6) valutazione degli ecosistemi;

b) studio faunistico contenente:

1) descrizione delle specie animali più significative presenti;

2) definizioni delle caratteristiche della fauna, stanziale e di passo;

3) elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario presenti che potrebbero essere danneggiate dalla realizzazione dell'intervento;

4) misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve, medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attività estrattiva;

c) studio vegetazionale contenente:

1) analisi delle caratteristiche agro-pedologiche dei suoli;

2) rilievo delle specie erbacee, arbustive e arboree, al fine del reinserimento delle specie autoctone con descrizione quali-quantitativa;

3) descrizione della vegetazione spontanea eventualmente insediatasi, al fine di individuare le specie pioniere utili al processo di recupero;

4) modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso;

5) modalità di reimpiego, messa a dimora e fertilizzazione, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli;

6) modalità di reperimento di ulteriore terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche, disponibilità e provenienza;

d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attività estrattiva.

3. Alla relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale di cui al comma 1 è allegato il programma di manutenzione delle opere in verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore a dieci anni a far data dal termine delle attività di coltivazione, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie. Sono altresì allegate:

a) la carta dell'uso del suolo su scala minima 1:5.000;

b) carta fisionomica della vegetazione su scala minima 1:5.000.

Art. 8.

Computo metrico estimativo

1. Il computo metrico estimativo previsto agli articoli 3, comma 1, lettera *i)*, 4, comma 1, lettera *o)*, 5, comma 9, lettera *e)*, e 10, comma 2, lettera *e)*, viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.

2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale di cui al comma 1 si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.

Art. 9.

Documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio e alla domanda concernente la proroga della durata dell'autorizzazione.

1. La documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi è quella prevista all'art. 4.

2. Alla documentazione di cui al comma 1 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.

3. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera, indirizzata e presentata al comune sul cui territorio si svolge l'attività, è costituita da:

a) la relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;

b) le planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale in scala 1:5000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000.

Art. 10.

Definizione di variante. Documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione

1. Per variante, ai fini del presente regolamento, si intende la modifica del piano di coltivazione e di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata.

2. La documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione e di recupero ambientale di una cava o torbiera già in esercizio, indirizzata e presentata al comune sul cui territorio si svolge l'attività di coltivazione, è costituita da:

a) gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;

b) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;

c) i tempi necessari per il completamento dei lavori;

d) la relazione tecnica illustrativa dell'intervento in variante;

e) il computo metrico estimativo previsto all'art. 8.

Art. 11.

Presentazione della domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua

1. La domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua è presentata alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esclusivamente per fini strettamente connessi alla regimazione delle acque.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del titolare individuale dell'impresa o del legale rappresentante nel caso di enti o società;

b) la certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dell'attività di coltivazione;

c) l'indicazione dell'ubicazione dell'area di intervento;

d) la tipologia del materiale oggetto di coltivazione;

e) l'estensione dell'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione e quella interessata dal cantiere estrattivo;

f) la durata del cantiere;

g) la presenza e la tipologia degli impianti.

3. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 2 è costituita da:

a) lo studio idraulico del corso d'acqua interessato dai lavori e il progetto di coltivazione redatti da un perito minerario, ingegnere o geologo;

b) limitatamente all'area di intervento, la cartografia dei PTP di cui alla legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche e dei PTPG di cui alla legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche ove esistenti.

4. Copia della domanda e della relativa documentazione è trasmessa alla Commissione regionale consultiva per le attività estrattive al fine dell'acquisizione del parere di competenza, il quale viene reso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 12.

Programma di recupero ambientale delle cave dismesse

1. AI fine di incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse, la giunta regionale, annualmente, adotta un programma di recupero ambientale sulla base di un censimento delle cave abbandonate e non recuperate. In fase di prima applicazione il programma di recupero ambientale è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il programma di recupero ambientale di cui al comma 1 indica tra l'altro:

a) gli interventi da realizzare e le relative priorità, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 17/2004;

b) l'individuazione dei comuni ai quali è demandata la realizzazione degli interventi;

e) le risorse finanziarie occorrenti.

3. Il programma di recupero ambientale di cui al comma 1, viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 13.

Presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e relativa istruttoria

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del programma di recupero ambientale previsto all'art. 12 i comuni sul cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 17/2004, ai fini della concessione dei finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse, presentano alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive apposita domanda, in sei copie, corredata dai progetti ed elaborati tecnici previsti all'art. 4.

2. La struttura regionale di cui al comma 1, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, trasmette copia della stessa e della relativa documentazione alle direzioni regionali competenti in materia di territorio e urbanistica preposte alla tutela del paesaggio, nonché alle altre pubbliche amministrazioni competenti per territorio.

3. Le strutture regionali e le altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, trasmettono il loro parere alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e relativa documentazione. Qualora la domanda debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 6/1999, il procedimento viene sospeso in attesa dell'acquisizione del parere stesso.

Art. 14.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero delle cave dismesse

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, terminata l'istruttoria prevista all'art. 12, trasmette gli atti, corredati da una relazione finale, al direttore del dipartimento economico e occupazionale il quale, con proprio provvedimento, adotta la graduatoria e concede i finanziamenti previsti all'art. 14, nei limiti dell'apposito capitolo di spesa.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 20 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori e dell'80 per cento per stati di avanzamento, previo accertamento e verifica di conformità degli stessi ai progetti presentati.

4. La verifica viene effettuata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività estrattiva, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente, nonché da un tecnico del comune richiedente.

5. Il materiale eventualmente estratto durante le operazioni di recupero, non può essere commercializzato, ma utilizzato dal comune beneficiario per la realizzazione di opere pubbliche insistenti sul suo territorio.

Art. 15.

Procedure di funzionamento della Commissione regionale consultiva per le attività estrattive

1. La Commissione regionale consultiva per le attività estrattive, di seguito denominata CRC, si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La CRC è convocata dal segretario, a mezzo di fax o posta elettronica, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione.

3. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della CRC decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2004, i quali durano in carica fino alla scadenza della CRC.

4. Il presidente della CRC, in relazione all'ordine cronologico di apertura procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno.

5. Il presidente della CRC invita a partecipare alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali, che partecipano senza diritto di voto.

6. La struttura regionale competente in materia di attività produttive di cui al comma 1, fornisce al segretario della CRC la documentazione dalla stessa richiesta.

7. La CRC partecipa alle conferenze di servizi, convocate nei casi indicati dalla legge regionale n. 17/2004 ai sensi della normativa vigente, quale organismo collegiale tenuto a rappresentare, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i vari interessi regionali coinvolti nel procedimento. A tal fine il presidente della CRC esprime, nell'ambito delle conferenze di servizi, i suddetti interessi previa apposita delega da parte di tutti i componenti della CRC stessa.

8. La CRC, nei casi in cui debba rilasciare pareri, è validamente costituita quando sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

9. Il parere della CRC è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione è pervenuta presso la segreteria della stessa.

10. La CRC presta, ove riebiesta, assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai comuni siano di interesse generale, la CRC si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche lineeguida agli enti locali.

11. Le strutture regionali possono chiedere alla CRC osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attività estrattive.

Art. 16.

Modalità e termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione previsti dall'art. 30 della legge regionale n. 17/2004

1. La domanda concernente l'autorizzazione per l'apertura di nuove cave e torbiere prevista all'art. 30 della legge regionale n. 17/2004 è indirizzata e presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive in sei copie.

2. La documentazione da allegare alla domanda è quella prevista all'art. 4.

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, accertato il preminente interesse socio-economico sovracomunale, inoltra, entro quindici giorni dalla data del suo ricevimento, la domanda prevista al comma 1 e la relativa documentazione alle strutture regionali competenti in materia di territorio e urbanistica, ambiente, nonché alla altre amministrazioni pubbliche interessate.

4. Le strutture regionali e le altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 trasmettono il loro parere alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla relativa documentazione. Qualora la domanda debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 6/1999, il procedimento viene sospeso in attesa dell'acquisizione del parere stesso.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro trenta giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma 4, convoca la conferenza di servizi presso la CRC.

6. Gli atti istruttori, comprensivi del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, sono inviati, entro i quindici giorni successivi alla conclusione della conferenza stessa, all'esame delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente per il parere di competenza.

7. Le eventuali modifiche richieste dalle commissioni consiliari competenti previste al comma 6, sono riesaminate in sede di conferenza di servizi.

8. La giunta regionale autorizza l'apertura della nuova cava nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento del parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 17.

Modalità e termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti dall'art. 31 della legge regionale n. 17/2004

1. Nel caso previsto dall'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 17/2004, le procedure, ivi comprese le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa, sono regolate dall'art. 16.

2. Nel caso previsto dall'art. 31, comma 3, della legge regionale n. 17/2004, le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa sono regolate dall'art. 9.

Art. 18.

Documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all'art. 34 della legge regionale n. 17/2004

1. Nei casi previsti all'art. 34 della legge regionale n. 17/2004 la documentazione da presentare è quella prevista all'art. 9, comma 3.

Art. 19.

Modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previsti all'art. 35 della legge regionale n. 17/2004

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 35 della legge regionale n. 17/2004 il richiedente, nel caso in cui i lavori di coltivazione rientrano tra quelli a suo tempo approvati dalla CRC, è tenuto a presentare:

a) la domanda al comune sul cui territorio si svolge l'attività di coltivazione;

b) lo studio di impatto ambientale relativo al progetto in fase di attuazione, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Qualora il progetto in fase di attuazione non ottenga il giudizio di compatibilità ambientale, il richiedente integra la documentazione già presentata con quanto prescritto dalla struttura regionale di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui i lavori di coltivazione in atto non corrispondono a quelli a suo tempo approvati dalla CRC la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione è disciplinata dall'art. 4.

Art. 20.

Procedure per la determinazione del contributo per il recupero ambientale

1. La deliberazione della giunta regionale concernente la determinazione degli importi unitari del contributo per il recupero ambientale previsto all'art. 15 della legge regionale n. 17/2004 è adottata previa consultazione delle associazioni di categoria rappresentative del settore.

Art. 21.

Applicazione transitoria del regolamento regionale

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale n. 17/2004, i comuni, fino all'adozione degli appositi regolamenti comunali, possono applicare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni concernenti l'attività di ricerca, di coltivazione di cave e torbiere e relativo ampliamento, le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con i propri assetti ordinamentali e con le proprie autonomie organizzative.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 14 aprile 2005

STORACE

05R0522

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1º aprile 2005, n. **9.**

Riordino del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio sanitario regionale

1. In attuazione dell'art. 32 ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione la Regione assicura il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza attraverso il servizio sanitario regionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione regionale, con l'obiettivo di favorire il suo sviluppo organico sul territorio, anche mediante l'organizzazione a rete dei servizi.

Art. 2.

Indirizzi, verifica e controllo della Regione

1. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, individua gli obiettivi da assegnare al servizio sanitario regionale, ripartisce le relative risorse e verifica il conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario.

2. Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta il piano sanitario regionale, con la definizione degli obiettivi di politica sanitaria, degli indirizzi per la rete dei servizi e presidi e dei criteri per l'allocazione delle risorse.

3. La giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del piano sanitario regionale ed approva gli atti di alta amministrazione adottati dall'azienda sanitaria regionale del Molise di cui all'art. 3.

4. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'approvazione dell'atto aziendale ed alle eventuali modificazioni dello stesso, nonché alla definizione ed approvazione, sulla base di criteri ed obiettivi approvati dal consiglio regionale, delle articolazioni del bilancio aziendale.

5. Per il governo del sistema sanitario e delle sue interrelazioni con gli altri settori di competenza, la Regione si avvale del sistema informativo regionale integrato di cui alla legge regionale n. 3/1999.

6. La giunta regionale istituisce nuovo elenco, aggiornato annualmente, nel quale vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Azienda sanitaria regionale del Molise - Assetto territoriale

1. La Regione assicura i livelli di assistenza attraverso l'azienda sanitaria regionale del Molise, in sigla ASREM, corrispondente all'intero territorio regionale.

2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza, la ASREM si avvale:

a) dei propri servizi e presidi;

b) dei soggetti erogatori operanti nel Molise, di rilievo nazionale e regionale, accreditati dalla Regione e nei limiti dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/ 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La ASREM, con sede a Campobasso, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, è articolata in quattro zone territoriali corrispondenti alle aziende sanitarie locali di cui alla legge regionale 14 maggio 1997, n. 11.

4. Ogni zona territoriale, relativamente alle attività proprie ed alle funzioni stabilite dall'atto aziendale, è dotata di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della ASREM, ed è soggetta a rendicontazione analitica.

5. In particolare, ogni zona territoriale provvede:

a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla programmazione regionale e dalla pianificazione aziendale nonché al loro perseguimento attraverso i piani di attività zonali, in sigla PAZ;

b) alla programmazione organizzativa ed operativa per la gestione delle risorse strumentali ed umane dei servizi sanitari di zona

c) al coordinamento dei servizi di zona relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretti, prevenzione);

d) alla rilevazione, all'orientamento ed alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;

e) alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla corretta utilizzazione delle stesse;

f) all'integrazione, sia a livello programmatorio che di attuazione, dei servizi sanitari con servizi sociali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-*septies* del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

g) alla gestione dei rapporti di informazione e di collaborazione con la conferenza dei sindaci di cui all'art. 9;

h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base di indirizzi aziendali, per le intese e gli accordi aventi valenza zonale.

6. Per ogni zona è previsto un direttore, nominato dalla giunta regionale, sentito il direttore generale della ASREM, da scegliere tra i soggetti che abbiano i requisiti previsti per la nomina a direttore generale, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

7. È istituito il collegio dei direttori di zona di cui fanno parte tutti i direttori di zona; il collegio è presieduto e convocato dal direttore generale della ASREM, coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Al collegio possono partecipare, in relazione alle diverse e specifiche tematiche, altri dirigenti della zona. Il collegio ha funzioni consultive e propositive nei confronti del direttore generale in materia di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie.

8. La zona di Agnone, coincidente con il territorio della ASL n. 1 «Alto Molise», in considerazione delle sue particolari caratteristiche geografiche e socio-economiche, in coerenza con le politiche regionali sulla montagna, è costituita con apposito atto della giunta regionale in «zona montana» a regime speciale, dotata di finanziamento annuo non inferiore al 6% del FSR. La giunta regionale, nel definire principi e criteri per l'organizzazione della «zona montana; ne stabilisce i rapporti con l'ASREM ed il livello delle prestazioni e dei servizi territoriali ed ospedalieri, anche in deroga ai parametri nazionali e regionali. La «zona montana» è indicata per la sperimentazione regionale di politiche socio-sanitarie e formative per l'assistenza alla popolazione anziana.

9. Le zone sono articolate in distretti e comprendono gli stabilimenti ospedalieri ed i presidi ospedalieri, entrambi a gestione diretta.

10. I distretti, le cui dimensioni sono definite nell'atto aziendale, costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali. I distretti sono strutture complesse con capacità di organizzare e di gestire l'insieme dei servizi territoriali in funzione dei bisogni di salute dei cittadini nonché di esercitare il controllo della qualità degli interventi e l'uso appropriato delle risorse. Il direttore generale dell'ASREM, su proposta del direttore di zona, nomina il direttore del distretto, che viene scelto tra il personale dirigente di ruolo dell'azienda, che abbia maturata esperienza nei servizi territoriali, oppure tra il personale medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 229/1999, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

11. Il presidio ospedaliero, dotato di autonomia gestionale, è l'articolazione organizzativa della zona territoriale che aggrega funzionalmente gli stabilimenti ospedalieri aventi sede nella medesima zona. Il presidio ospedaliero assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale.

Art. 4.

Organi dell'ASREM

1. Sono organi dell'ASREM il direttore generale ed il collegio sindacale.

2. Il direttore generale, nominato nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, ha la rappresentanza legale dell'ASREM, è responsabile della programmazione e della gestione complessiva dell'azienda stessa ed è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

3. Il collegio sindacale ha la composizione e svolge le funzioni di cui all'art. 3-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Partecipano, con funzioni consultive e propositive, al governo dell'ASREM.

a) il collegio di direzione aziendale;

b) i direttori dei dipartimenti funzionali di cui all'art. 6;

c) il collegio dei direttori di zona.

Art. 5.

Atto aziendale

1. La ASREM disciplina l'organizzazione ed il funzionamento mediante atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il direttore generale, entro novanta giorni, elabora la proposta di atto aziendale sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla giunta regionale, nel rispetto dei principi ed obiettivi fissati dal consiglio regionale. L'atto aziendale è approvato dalla giunta regionale.

3. L'atto aziendale definisce e disciplina:

a) l'assetto organizzativo dell'ASREM in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) il coordinamento dell'attività dei servizi territoriali nelle singole zone con quella dei presidi ospedalieri;

c) il raccordo delle prestazioni sanitarie con gli altri soggetti erogatori pubblici e privati;

d) le funzioni accentrate a livello aziendale;

e) le funzioni decentrate a livello locale;

f) l'organizzazione delle funzioni amministrative, anche decentrate sul territorio per settori dipartimentali.

4. L'atto aziendale può trasferire alla zona territoriale, per un periodo limitato, specifici compiti di servizio.

5. La giunta regionale, nel definire i principi ed i criteri direttivi per l'adozione dell'atto aziendale, deve prevedere:

a) l'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo

b) la costituzione dei dipartimenti zonali, costituiti dalle seguenti strutture: direzione sanitaria dell'ospedale, direzione dei distretti, direzione dei dipartimenti zonali, direzione dei servizi di supporto;

c) l'esercizio a livello accentrato della gestione delle attività amministrative, ivi comprese quelle connesse all'acquisizione dei fattori produttivi, con la previsione di strutture decentrate a livello zonale;

d) l'attivazione, nell'ambito della contabilità generale, di cinque contabilità sezionali, riferite alle attività accentrate ed a quelle zonali;

e) l'attivazione, a fianco della contabilità generale, della contabilità analitica, articolata per distretti e presidi ospedalieri;

f) l'attivazione delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi, di norma con articolazione in lotti funzionali relativi alle zone, determinati in base ai rispettivi fabbisogni, con la possibilità di accedere alle forniture stesse da parte dei direttori di zona, nei limiti assegnati;

g) la composizione e le funzioni del collegio di direzione aziendale e dei collegi di direzione zonali;

h) l'esercizio a livello zonale della gestione delle funzioni sanitarie;

i) l'esercizio a livello zonale o sovra-zonale delle funzioni di supporto a gestione diretta, sulla base della programmazione aziendale;

j) l'organizzazione dei presidi ospedalieri ai sensi dell'art. 3, comma 11;

k) i requisiti per la nomina dei direttori dei distretti da parte del direttore generale;

l) il compenso del direttore generale, sanitario ed amministrativo dell'ASREM.

6. Il direttore generale dell'ASREM al fine di accelerare il processo interno di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, favorirà l'applicazione dell'istituto della «risoluzione consensuale»; così come previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva per il personale dirigente del servizio sanitario locale, riservandolo in via prioritaria ai responsabili di struttura complessa. Il direttore generale propone il relativo piano con regolamento attuativo alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 6.

Dipartimenti

1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'ASREM.

2. L'atto aziendale dell'ASREM delimita la competenza territoriale dei dipartimenti.

3. Il dipartimento funzionale ospedaliero identifica l'offerta sanitaria dei P.O. della Regione; viene organizzato per patologie aggregate dal codice MDC, secondo principi e criteri di cui alla presente legge. Il dipartimento funzionale territoriale è costituito dalla somma di tutti i servizi ospedaliero/territoriali della Regione Molise, della medicina generale, dei pediatri di libera scelta della specialistica ambulatoriale. Il dipartimento della prevenzione ed il dipartimento della salute mentale aggregano e coordinano le rispettive attività delle ex AA.SS.LL.

4. I dipartimenti di prevenzione ed i dipartimenti di salute mentale hanno un'articolazione che garantisce lo svolgimento delle funzioni operative sia a livello zonale che distrettuale.

Art. 7.

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

1. È istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata conferenza, costituita da:

a) il presidente della conferenza dei sindaci di zona;

b) i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

c) i presidenti delle comunità montane o loro delegati.

2. I componenti della conferenza sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

3. La conferenza elegge al suo interno il presidente.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sonò fissate con apposito regolamento regionale da emanarsi da parte del presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di garantire la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale.

5. La conferenza esprime parere nei confronti della giunta regionale sui seguenti documenti:

a) progetto di piano sanitario regionale;

b) proposte di legge e schemi di regolamento in materia sanitaria;

c) schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria;

d) accordi con l'università.

Art. 8.

Conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci, di cui all'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11, è trasformata in conferenza dei sindaci di zona con compiti consultivi nel settore dell'integrazione tra i servizi di zona ed i servizi socio-assistenziali.

2. In particolare la conferenza:

a) promuove l'integrazione tra i servizi sanitari di zona ed i servizi socio-assistenziali;

b) esprime pareri consultivi sui piani di attività zonali;

c) esprime pareri sul programma delle attività distrettuali.

Art. 9.

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. La Regione promuove la partecipazione al sistema sanitario dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed a quelle di tutela dei diritti.

2. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni di cui al precedente comma, la ASREM favorisce la loro presenza presso la struttura centrale e quelle di zona.

Art. 10.

Conferenza dei servizi

1. Il direttore generale organizza, almeno una volta l'anno, la conferenza dei servizi sanitari, la cui seduta è pubblica, per presentare la programmazione dell'attività sanitaria aziendale; alla conferenza partecipano, di diritto, i componenti della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all'art. 7 e gli organismi di partecipazione dei cittadini di cui all'art. 9.

Art. 11.

Autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

1. In attuazione dell'art. 8-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, la giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 12.

Accreditamento istituzionale

1. In attuazione dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, la giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i criteri per il calcolo del fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato l'accreditamento;

b) i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private;

c) le procedure per il rilascio dell'accreditamento,

2. Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito periodicamente dalla giunta regionale, in base agli indirizzi della pianificazione sanitaria, in rapporto a specifici settori di attività e ambiti territoriali.

Art. 13.

Norme transitorie

1. La costituzione dell'ASREM è disposta dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi delle attuali aziende sanitarie decadono dalla data di entrata in funzione dell'ASREM.

2. Le attuali aziende sanitarie vengono poste in liquidazione alla data di entrata in funzione dell'ASREM. La giunta regionale, contestualmente alla nomina del direttore generale dell'ASREM nomina i commissari liquidatori delle attuali aziende sanitarie. L'incarico dei commissari liquidatori è fissato in mesi dodici; al termine di tale periodo l'eventuale residua gestione liquidatoria, che può essere prorogata per un periodo non superiore ad altri dodici mesi, viene assunta direttamente dalla Regione.

3. La ASREM subentra nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere a decorrere dalla data della sua costituzione. Nessun rapporto derivante dalle gestioni delle attuali aziende sanitarie può essere posto a carico dell'ASREM.

4. I crediti ed i debiti delle attuali aziende sanitarie restano in capo alla gestione liquidatoria.

5. I commissari liquidatori:

a) adottano gli atti necessari per il trasferimento della titolarità dei beni mobili ed immobili, dei rapporti di lavoro e contrattuali ed essere in capo alla ASREM;

b) curano la gestione dei rapporti di credito e di debito emersi dalla gestione fino alla data del trasferimento della gestione sanitaria in capo all'ASREM.

6. La giunta regionale, di concerto con la ASREM, promuove l'avvio delle attività connesse alla costituendo facoltà di medicina e chirurgia da parte dell'Università del Molise, valorizzando in particolare le competenze pubbliche presenti nel territorio. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, d'intesa con l'Università del Molise, può:

a) determinare la costituzione di una azienda ospedaliera Policlinico (AOP) con autonomia giuridica, in conformità della normativa statale di settore;

b) promuovere la costituzione di dipartimenti misti ASREM - Università del Molise - Centro Università «Sacro Cuore» - I.R.C.S.S., già ricadenti nell'ambito della Regione, finalizzata al più alto grado di soddisfacimento dell'utenza;

c) promuovere, unitamente all'Università del Molise - I.R.C.S.S., forme di coinvolgimento della realtà scientifica e professionale presente nel Molise;

d) istituire apposita fondazione il cui atto costitutivo dovrà comprendere possibilmente l'Università del Molise il centro università «Sacro Cuore» e gli I.R.C.S.S. del territorio molisano.

7. La giunta regionale è delegata a modificare l'organizzazione della direzione regionale competente, rendendola funzionale al nuovo assetto istituzionale della sanità molisana.

8. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 1º aprile 2005

IORIO

05R0368

LEGGE REGIONALE 1º aprile 2005, n. **10.**

Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise promuove e sostiene la cooperazione agricola ed agroalimentare come strumento indispensabile per il consolidamento e lo sviluppo più generale dell'agricoltura regionale ed il rafforzamento delle filiere agroalimentari, con lo scopo di conseguire ricadute positive dirette e tangibili sui produttori primari.

2. La presente legge ha le seguenti finalità:

a) valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari, favorendo un ruolo attivo dei produttori primari nel rapporto con il mercato;

b) sviluppare il ruolo multifunzionale dell'agricoltura;

c) favorire il processo di consolidamento ed allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, favorendo l'accrescimento dell'occupazione nelle stesse;

d) agevolare il processo di aggregazione fra cooperative che decidono di integrare la loro attività, onde favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agroalimentari;

e) sostenere il processo di investimento in impianti ed innovazioni organizzative, tecnologiche e di prodotto, in particolare quelle che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salute dei produttori agricoli e della sicurezza delle produzioni e dei consumatori;

f) favorire l'acquisizione di servizi innovativi;

g) favorire lo sviluppo delle reti commerciali e promozionali;

h) supportare la realizzazione di sistemi di qualità aziendale certificati secondo norme riconosciute a livello internazionale.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

a) le società cooperative agricole ed agroalimentari e loro consorzi a mutualità prevalente ai sensi del codice civile, i cui prodotti sono compresi nell'allegato 1 al trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della comunità europea, ad esclusione dei prodotti di acquacoltura, a condizione che siano regolarmente iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6;

b) le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative di cui alla lettera *a)* non sia inferiore al cinquantuno per certo;

c) le organizzazioni regionali delle cooperative agricole ed agroalimentare aderenti agli organismi nazionali giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Investimenti ammissibili ai benefici

1. I benefici della presente legge sono concessi per:

a) spese di avviamento e ampliamento di società cooperative in possesso dei requisiti delle organizzazioni di produttori così come definite dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e che siano dotate di un regolamento interno che prevede l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dalla cooperativa. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzionè. Il regolamento, inoltre, deve prevedere che i produttori aderenti sono obbligati a rimanere membri per un minimo di tre anni e comunicare un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. Sono escluse dagli aiuti all'avviamento ed all'ampliamento le cooperative, pur riconoscibili come organizzazioni di produttori, il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole o che non rispettano le norme sulla concorrenza o che hanno ottenuto il riconoscimento da oltre sette anni. Sono considerate ammissibili ai contributi le seguenti voci:

1) spese di costituzione:

1.1) spese legali ed amministrative;

1.2) consulenze per progetti di fattibilità, nel limite di € 100.000,00 per beneficiario su tre anni;

2) spese di avviamento:

2.1) affitto locali. In caso di acquisto di immobili per lo svolgimento dell'attività le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato;

2.2) acquisto di attrezzature da ufficio, compresi materiali e programmi informativi;

2.3) costi del personale;

2.4) costi di esercizio;

2.5) spese legali ed amministrative;

3) spese di ampliamento:

3.1) sono ammissibili esclusivamente le spese, le cui tipologie sono elencate al numero 2), derivanti dai costi aggiuntivi sostenuti dalla cooperativa per la realizzazione del progetto di ampliamento. L'adesione di nuovi membri è considerato ampliamento significativo solo se dà luogo ad un'espansione quantitativa dell'attività pari almeno al 30%;

b) realizzazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, ammodernamento e acquisto di strutture, compresa la sistemazione delle relative aree di pertinenza, destinate alla produzione, alla raccolta, alla conservazione, alla lavorazione, alla trasformazione, al controllo di qualità e di gestione ambientale dei processi e dei prodotti, nonché acquisto di impianti, macchinari e attrezzature connesse alle predette attività. Sono comunque esclusi gli autoveicoli da trasporto;

c) acquisizione di beni immateriali, quali diritti di brevetto e know-how, comprese le spese generali, onorari ed oneri di progettazione e studi di fattibilità, soltanto se inclusi in un più ampio programma di investimenti generali ricompredenti, innanzitutto, la costruzione o l'acquisizione di beni immobili e l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature. La spesa ammissibile per l'acquisizione di detti beni immateriali non può superare il 12% del valore dell'investimento totale;

d) spese per consulenze di marketing e promozione generale di marchi di qualità, cioè biologici, DOP e IGP, e relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti; le consulenze di marketing considerate ammissibili riguardano la progettazione dell'immagine coordinata dei marchi, dei piani di inserimento e consolidamento sul mercato e le analisi di mercato; sono altresì ammissibili le voci di promozione generale relative alle attività di presentazione dei prodotti con degustazione, i seminari tecnici, le pubblicazioni contenenti informazioni tecnico/qualitative, mentre le voci ammesse per la pubblicizzazione dei vantaggi derivanti sono le campagne nei punti vendita, nei momenti fieristici o le vendite assistite (ad esempio: affitto dei locali o degli stands, allacciamenti tecnici, spese per il personale reclutato per l'occasione, trasporti, altre spese affini); non sono ammissibili i costi relativi ai prodotti presentati o offerti in degustazione e i costi salariali del personale permanente in trasferta. I marchi di qualità, inoltre, debbono soddisfare i seguenti criteri:

1) verifica ed approvazione della commissione UE;

2) fermo il rispetto del Regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la provenienza geografica non deve figurare fra i criteri utilizzati per determinare la «qualità»;

3) tutti i produttori nonché i prodotti originari di altri Stati membri possono avere la possibilità di fregiarsi di marchi di qualità qualora i prodotti siano conformi ai criteri di qualità fissati;

4) i controlli di qualità su prodotti provenienti da altri Stati membri, che facciano richiesta di utilizzazione del marchio di qualità, devono essere previsti solo sui prodotti per cui viene presentata la domanda. I controlli già eseguiti dalle autorità competenti di altri Stati membri vengono riconosciuti in base all'equivalenza;

5) i riferimenti all'origine dei prodotti a marchio DOP e IGP devono corrispondere esattamente a quelli registrati nella comunità;

6) i prodotti biologici devono recare indicazioni facenti riferimento a metodi di produzione biologica conformi al Regolamento (CEE) n. 2092/1991;

e) spese per consulenze per la progettazione di campagne pubblicitarie. Le consulenze per la progettazione di campagne pubblicitarie sono ammissibili a finanziamento se rispettano gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (2001/C 252/03), in particolare è necessario che gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e favoriscano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Nel dettaglio è ammissibile una campagna pubblicitaria che riguarda:

1) produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate;

2) produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie;

3) prodotti di qualità pregiata, compresi i prodotti ottenuti con metodi di produzione o di raccolta che rispettano l'ambiente, quali i prodotti biologici;

4) sviluppo di determinate regioni;

5) sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) quali definite nel regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

6) progetti organizzati congiuntamente da organizzazioni di produttori;

f) spese per consulenza di gestione aziendale e servizi ausiliari;

g) spese per consulenze finalizzate all'introduzione ed al miglioramento di sistemi di qualità, sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti e di gestione ambientale all'interno delle imprese ed all'ottenimento delle relative certificazioni rilasciate da organismi accreditati presso il SINCERT od altri organismi europei riconosciuti, nonché le spese per i controlli di mantenimento dei requisiti inerenti alle certificazioni acquisite, quando i controlli sono effettuati da organismi indipendenti, accreditati presso il SINCERT o presso altri organismi europei riconosciuti. Restano esclusi i controlli, sia volontari che obbligatori, effettuati nell'ambito delle attività di autocontrollo;

h) spese per l'introduzione di sistemi di verifica della conformità delle produzioni a disciplinari adottati che presentano norme di controllo più restrittive di quelle previste dalla normativa di riferimento vigente;

i) spese per la formazione del personale finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi di autocontrollo;

l) per gli organismi citati alla lettera *c)* dell'art. 2, spese per lo svolgimento dei compiti di istituto e, in particolare, le spese relative alla progettazione e realizzazione delle iniziative sotto elencate, purché le stesse siano fruibili da tutti i soggetti, anche non soci, che, in possesso dei requisiti di ammissibilità, ne facciano richiesta:

1) studi e programmi di diffusione dei principi cooperativi e attività promozionali;

2) formazione specialistica e aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative, se rivestono anche la qualifica di conferitori e, quindi, di produttori primari, e di assistenza tecnica nei confronti dei produttori agricoli;

3) concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;

4) progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o dimostrativi finalizzati alla diffusione di nuove tecniche, con priorità per le iniziative inerenti alla diversificazione dei redditi, l'innovazione tecnologica e l'impatto ambientale. Restano esclusi tutti i costi di carattere generale che non sono riconducibili direttamente alle iniziative di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

Art. 4.

Contributi

1. In riferimento alle tipologie degli investimenti ammissibili di cui all'art. 3 sono previsti i seguenti contributi:

a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi cinque anni di attività, in favore delle cooperative di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3. Detto contributo non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno è limitato al 20% dei costi effettivi di quello stesso anno;

b) contributi agli investimenti materiali, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3, pari al 40% del volume degli investimenti e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50%. Qualora la società richiedente sia composta in maggioranza da giovani che si trovano nei cinque anni dalla data di insediamento in agricoltura, tali percentuali sono elevate, rispettivamente, al 45% ed al 55%. I contributi sono comunque concessi, nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE n. 1257/1999 e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), secondo le seguenti condizioni:

1) per gli investimenti inerenti al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, i contributi sono concessi esclusivamente ad imprese:

1.1) la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel programma operativo regionale POR Molise 2000/2006 e da successivi atti programmatori. Non sono comunque ammissibili aiuti alle imprese in difficoltà finanziaria;

1.2) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi, il sostegno può essere concesso per il loro raggiungimento;

1.3) i cui investimenti non sono finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione od a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Molise 2000/2006 e da successivi atti programmatori;

2) per gli investimenti inerenti al settore primario, le condizioni di ammissibilità da rispettare sono le seguenti:

2.1) redditività dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel programma operativo regionale POR Molise 2000/2006 e da successivi atti programmatori. Non sono comunque ammissibili aiuti alle imprese in difficoltà finanziaria;

2.2) soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi. Il sostegno può essere concesso per il (oro raggiungimento;

2.3) non ammissibilità di investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione od a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Molise 2000/2006 e da successivi atti programmatori;

2.4) possesso di professionalità adeguate da parte dei conduttori delle aziende;

c) contributi agli investimenti immateriali, di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* del comma 1 dell'art. 3, nella misura massima pari al 50% dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone (aumentabili a 55% a 45% qualora la società richiedente sia composta in maggioranza da giovani) per ciò che riguarda gli investimenti nella produzione primaria; nella misura massima del 50% delle spese ammissibili nelle zone obiettivo 1, e 40% nelle altre zone, per quanto riguarda esclusivamente gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione. In ogni caso l'importo complessivo del contributo, per beneficiario, non può superare i 100.000/euro nel triennio, considerando per beneficiario chi usufruisce dei servizi. Le azioni di pubblicità e promozione dei prodotti agricoli, a pena di inammissibilità, devono osservare gli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* C 252 del 12 settembre 2001». In base al punto 12 degli orientamenti sulla pubblicità, gli aiuti concessi a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di altri prodotti per essere ammessi alle agevolazioni non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (criteri negativo e devono favorire lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri positivi). Pertanto sono ammesse alle agevolazioni le azioni pubblicitarie che promuovono le caratteristiche intrinseche dei prodotti; ogni eventuale riferimento all'origine nazionale deve risultare secondaria rispetto al messaggio principale, in modo da ottenere un ragionevole equilibrio tra la qualità del prodotto e la sua origine nazionale. Le azioni pubblicitarie, inoltre, per essere ammissibili alle agevolazioni contributive, devono favorire esclusivamente prodotti di qualità pregiata (DOP, IGP prodotti biologici o da agricoltura integrata). Non sono ammesse campagne pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti di una o più imprese. Qualora gli aiuti sono richiesti da un consorzio di produttori o da una organizzazione di produttori, tutti i produttori che rispettano i criteri di produzione e di qualità fissati, possono beneficiarne, anche se non fanno parte del consorzio o della associazione in questione. In ogni caso le azioni pubblicitarie devono essere conformi al disposto dell'art. 2 della direttiva 2000/13 CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

d) contributi alle organizzazioni regionali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2, proporzionalmente alla rappresentatività settoriale, nella misura del 100% delle spese elencate alla lettera *l)* del comma 1 dell'art. 3.

Art. 5.

Vincoli

1. I beni acquisiti o realizzati con i contributi previsti dal la presente legge sono inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione e di uso per finalità agricole, agroalimentari, agroindustriali, zootecniche e forestali di durata decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.

2. Se i beni sono riconosciuti dalla Regione inutilizzabili per le loro originarie finalità, la loro cessione può essere autorizzata dalla stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità agricole. In tal caso decorre dal momento della compiuta realizzazione dei nuovi investimenti il vincolo di destinazione per la durata residua.

Art. 6.

Revoca dei benefici e recupero delle somme erogate

1. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione e di uso comporta la revoca integrale dei contributi erogati ed il recupero degli stessi maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

2. La mancata, totale o parziale, esecuzione del progetto ammesso al finanziamento comporta automaticamente la revoca totale o parziale del finanziamento concesso ed il recupero dei contributi erogati.

Art. 7.

Disposizioni procedurali e organizzative

1. La giunta regionale stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande al fine della concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

2. In fase di prima applicazione gli atti deliberativi di cui al comma 1 sono adottati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative conferite agli enti locali ai sensi. della legge regionale 29 settembre 1999, i procedimenti per la concessione dei benefici di cui alla presente legge sono svolti a cura dei competenti uffici regionali eventualmente supportati da esperti in materia di economia agraria ed aziendale.

Art. 8.

Compatibilità con le disposizioni dell'Unione europea

1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi in quanto compatibili con il Regolamento n. 1257/1999 e con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02).

2. La presente legge è sottoposta a procedura di notifica alla Commissione europea. Solo successivamente all'esito positivo dell'esame comunitario sono avviate le procedure di concessione dei finanziamenti.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2005 in € 100.000,00, si provvede con la legge di assestamento del bilancio del medesimo esercizio finanziario.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione del bilancio.

Art. 10.

Disposizioni abrogative

1. È abrogata la legge regionale 22 maggio 2000, n. 37, concernente: «interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 1º aprile 2005

IORIO

05R0369

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2005, n. **11.**

Disciplina generale in materia di attività estrattive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge e finalità

1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere da parte dei soggetti interessati, favorisce il corretto uso delle risorse nel rispetto dell'ambiente e del territorio e, in particolare, predilige la prosecuzione e l'ampliamento delle cave in esercizio ed il recupero di quelle dismesse.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione ispira la propria azione al criterio della donazione ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge costituisce attività di cava l'attività organizzata e continuativa che comporta modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, volta all'estrazione per fini di utilizzazione e di commercializzazione dei materiali previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, all'art. 2 nella II categoria.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non costituiscono attività di cava:

a) l'estrazione di materiali lapidei dal proprio fondo se utilizzati esclusivamente per la propria casa di abitazione (e strutture annesse) o per la realizzazione di strutture ed opere connesse con l'esercizio di attività produttive (capannoni, locali, piazzali, muri perimetrali, ecc.);

b) l'estrazione di materiali lapidei per la realizzazione di terrazzamenti o altre opere agricole che insistono sullo stesso fondo o fondi viciniori di proprietà;

c) i movimenti di terra, gli spietramenti ed i miglioramenti fondiari, che avvengono senza utilizzazione a scopo industriale o edilizio;

d) il prelievo di pietrame, da accumuli naturali o artificiali, finalizzato a specifici interventi di recupero, restauro, manutenzione, costruzione o ricostruzione di fabbricati o opere pubbliche o private di modesta entità per i quali sia prescritto l'utilizzo di pietra locale, per quantitativi non eccedenti quanto indicato nel progetto. Non si considerano accumuli di pietrame, ai fini del presente comma, i muri a secco;

e) l'attività di manutenzione idraulica disciplinata dalla normativa di riferimento, regolarmente concessa.

Art. 3.

Aree escluse dalle attività estrattive

1. L'attività estrattiva è vietata:

a) nelle aree protette a carattere nazionale o regionale e nelle rispettive zone di protezione esterna o aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) nelle aree sottoposte a vincolo paesistico di valore eccezionale o elevato, fatte salve le aree ad eccezionale o elevato valore o rilievo produttivo;

c) nei siti di interesse comunitario;

d) nelle riserve MAB;

e) nelle aree archeologiche.

2. Sono escluse le attività in essere e gli ampliamenti così come previsti dall'art. 10 della presente legge.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 4.

Piano regionale delle attività estrattive

1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è strumento generale di pianificazione delle attività estrattive. Esso ha lo scopo di individuare le aree potenzialmente utilizzabili per fini estrattivi, di seguito denominate «ambiti estrattivi».

2. Il PRAE deve perseguire l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia dell'ambiente e territorio e delle vocazioni agricole tenendo conto dei seguenti aspetti:

a) valutazione dei fabbisogni per un arco di tempo ventennale, salvo circostanze imprevedibili;

b) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico-produttiva, e in rapporto alla consistenza ed alla qualità dei materiali da estrarre;

c) valutazione ed individuazione di fondi di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;

d) valutazione degli effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici;

e) individuazione degli ambiti estrattivi sulla base delle risorse utilizzabili, dei fattori di cui al comma 1 nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;

f) individuazione delle attività estrattive in esercizio, con l'indicazione della qualità del materiale estratto e della relativa utilizzazione, nonché delle possibilità di ulteriore sfruttamento nel tempo e nel rispetto del successivo art. 10;

g) individuazione dei siti di cava da destinare eventualmente allo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti;

h) individuazione di metodi particolari di coltivazione e misure di mitigazione atti a minimizzare l'impatto visivo delle cave a mezza costa.

3. Il PRAE disciplina i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate senza sistemazione.

4. Il PRAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni cinque anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza. Può essere oggetto di revisione triennale in caso di specifiche e puntuali necessità di approvvigionamento.

5. Il PRAE persegue, tra l'altro, l'obiettivo di valorizzare i materiali lapidei caratteristici del Molise al fine dell'utilizzo di essi nel recupero delle caratteristiche architettoniche tipiche della regione.

Art. 5.

Procedura di approvazione del PRAE

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la conferenza delle autonomie locali, le associazioni di categoria e gli altri enti interessati, adotta lo schema di PRAE.

2. Lo schema di PRAE è depositato presso la segreteria della giunta regionale; dell'avvenuto deposito è data pubblicità nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise e sui principali organi di stampa. È altresì inviato alle province, ai comuni ed alle comunità montane a disposizione di chiunque abbia interesse.

3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito di cui al comma 2, gli enti locali ed i singoli interessati possono presentare osservazioni e proposte.

4. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale lo schema di PRAE con le osservazioni e le proposte pervenute sulle quali esprime parere motivato.

5. Il PRAE è approvato dal consiglio regionale nei successivi centoventi giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Marche.

6. Dopo l'approvazione del PRAE nessuna autorizzazione o concessione per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge potrà essere rilasciata se non in conformità con le prescrizioni del PRAE.

Art. 6.

Efficacia del PRAE

1. Il PRAE ha valore di piano regionale di settore ed è immediatamente vincolante. Costituisce variante agli strumenti urbanistici generali che si devono adeguare entro dodici mesi.

TITOLO III

GENESI E VITA DEL RAPPORTO AUTORIZZATORIO

Art. 7.

Autorizzazione all'esercizio di attività estrattive

1. L'esercizio dell'attività estrattiva presuppone la disponibilità dei suoli derivante da contratto di diritto privato o da provvedimento di concessione ed è consentito con provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Regione, esclusivamente nelle aree previste dal PRAE.

2. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in aree sottoposte a vincolo paesistico o idrogeologico ovvero comprese in piani di bacino, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla preventiva acquisizione di pareri e nulla osta di competenza degli organi amministrativi preposti. È altresì necessaria la preventiva valutazione d'impatto ambientale nonché, ove necessario, la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 o la verifica per i progetti contemplati nella lettera *q)* dell'allegato *A* alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, recante: «disciplina della procedura d'impatto ambientale».

3. Il provvedimento autorizzatorio è subordinato altresì alla prestazione dell'idonea garanzia di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 8.

Contenuto della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere presentata all'ufficio competente dell'amministrazione regionale, completa degli allegati di cui al presente articolo e redatta in numero di nove copie se l'area interessata dall'intervento è sottoposta a più vincoli, in numero cinque copie se sussiste solo il vincolo idrogeologico.

2. Essa deve indicare la ditta, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale del richiedente nonché le generalità ed il domicilio del legale rappresentante; deve indicare, inoltre, l'ubicazione della cava o della torbiera, specificare il materiale che s'intende coltivare, il quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre, il periodo di tempo per cui è chiesta l'autorizzazione, l'eventuale collegamento tra l'esercizio dell'attività estrattiva e le attività cui sono destinati i materiali scavati, la designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale.

3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa:

a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione;

b) ricevuta di versamento, il cui importo è stabilito annualmente con atto della giunta regionale, a favore della Regione a titolo di spese tecniche per l'istruttoria;

c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'iscrizione alla Camera di commercio;

d) copia del titolo da cui deriva la disponibilità dei suoli;

e) certificati catastali delle aree interessate;

f) nomina ed accettazione di un direttore dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale, da individuare tra le categorie degli ingegneri, geologi, architetti, geometri, periti tecnici, industriali e minerari, responsabile della corretta coltivazione della cava per quanto concerne la fedele esecuzione del progetto di coltivazione e di ripristino ambientale, l'osservanza degli obblighi contenuti nella presente legge e nel provvedimento di autorizzazione, l'applicazione delle norme relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Qualsiasi si figura professionale diversa da quelle indicate, laureati o con diploma di scuola media superiore, con almeno due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, può continuare nell'esercizio ditale mansione. Nel caso di sostituzione del direttore responsabile nel corso dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale, la nomina del sostituto e la relativa accettazione devono essere trasmesse alla Regione immediatamente secondo quanto previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959.

4. La domanda di autorizzazione deve essere altresì corredata della seguente documentazione tecnica:

a) relazione sullo stato dei luoghi comprendente:

1) planimetria e sezioni della situazione esistente;

2) relazione sulle caratteristiche geomorfologiche, agrozootecniche, paesaggistiche ed idrogeologiche dell'area di intervento con relative carte tematiche;

3) relazione illustrante l'uso attuale del suolo e la vegetazione presente nella zona di intervento corredata di relative carte tematiche;

4) documentazione fotografica a colori, d'insieme e di dettaglio, dell'area di intervento con l'indicazione in planimetria dei punti di ripresa delle foto;

5) attestazione, a firma dei progettisti, in ordine ai vincoli gravanti sulle aree destinate a cava;

6) relazione geotecnica o geomeccanica, con verifica di stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo (decreto ministeriale 11 marzo 1988);

b) progetto di coltivazione, sottoscritto da un tecnico professionista abilitato, contenente i seguenti elaborati:

1) relazione tecnico-economica del progetto;

2) planimetria catastale con indicazione dei terreni in disponibilità del richiedente, del perimetro dell'area oggetto dei lavori di coltivazione e dei manufatti esistenti in un raggio di m. 500 da detto perimetro;

3) corografia, in scala 1:25.000, con l'indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;

4) rilievo planimetrico in scala adeguata, comunque non inferiore a 1:2.000, con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali, con l'indicazione della profondità massima di escavazione e la localizzazione di tutti gli interventi previsti per lo svolgimento dell'attività (aree di coltivazione, di deposito, di discarica, impianti di lavorazione, strade di accesso, piste, rampe, ecc.); per le cave di monte il rilievo dovrà essere rappresentato da curve di livello con le più opportune equidistanze in relazione alle caratteristiche della cava;

5) elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito, desunta da rilievi topografici e le diverse eventuali fasi di coltivazione;

6) computo metrico estimativo dei volumi dei materiali utili che si prevede di estrarre e di quelli di risulta, con precisazione delle quantità riutilizzate per il recupero e di quelle poste a discarica;

7) valutazione della rete viaria esistente e sua idoneità ad essere impiegata al servizio dell'attività proposta;

8) progetto di eventuali interventi connessi all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio dei materiali);

9) scheda per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) nonché documentazione prevista dalle norme di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, recante: «disciplina della procedura d'impatto ambientale», per i progetti contemplati nella lettera *q)* dell'allegato *A* alla legge medesima;

10) schema dettagliato di DSS (documento di sicurezza e salute) previsto dal decreto legislativo n. 624/1996, che sarà elaborato dal competente organo di sorveglianza nella sua forma definitiva prima dell'inizio dell'attività;

c) progetto di ripristino ambientale, redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge, a quelle del PRAE e tenendo conto delle prescrizioni e delle indicazioni di carattere paesistico ambientale, comprendente:

1) elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti alla morfologia prevista per il sito alla fine di ciascun lotto di ripristino ed al termine della coltivazione nonché nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero;

2) progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche;

3) relazione comprendente:

3.1) la specificazione dei tempi di attuazione degli interventi da realizzare contestualmente alla coltivazione secondo lotti di recupero;

3.2) la specificazione della sistemazione dei residui di lavorazione;

3.3) la specificazione della destinazione finale del sito al termine dei lavori;

4) piano finanziario relativo alle opere necessarie al ripristino ambientale.

5. Contestualmente all'istanza diretta a conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, l'interessato richiede al comune o ai comuni interessati il provvedimento previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione e trasmette copia della domanda di cui al presente articolo.

Art. 9.

Procedimento istruttorio e provvedimento finale

1. L'ufficio regionale competente in materia di cave provvede ad effettuare l'istruttoria preliminare della domanda finalizzata a:

a) accertare la regolarità e la completezza della domanda;

b) verificare la compatibilità del progetto con le previsioni del PRAE, ove già approvato.

2. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale partecipano le autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri:

a) valutazione d'impatto ambientale per i progetti contemplati nella lettera *q)* dell'allegato *A* alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, recante: «disciplina della procedura d'impatto ambientale»,

b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;

c) nulla osta della soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

d) parere del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato;

e) parere dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;

f) parere dell'Autorità di bacino ove interessata.

3. Ove, all'esito dell'istruttoria, l'ufficio regionale competente in materia di cave ritenga di poter accordare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al richiedente avvertendolo di quanto stabilito ai sensi dei commi 5 e 6.

4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive è subordinata, altresì, alla prestazione di idonea garanzia commisurata al 70% dei costi necessari al ripristino ambientale previsti dal piano finanziario di cui al numero 4) della lettera *c)* del comma 4 dell'art. 8. Nel caso di cave a mezza costa, la garanzia è commisurata al 100%.

5. Il provvedimento di autorizzazione contempla:

a) l'esatta individuazione, anche a mezzo di allegati grafici, dell'area in cui è consentita l'attività estrattiva;

b) la specificazione della natura e della quantità dei materiali da estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per l'intera durata dell'attività, nonché della profondità massima di escavazione;

c) la ricognizione, anche in forma riassuntiva, di tutti gli obblighi e prescrizioni da osservare in relazione alla coltivazione della cava ed al successivo ripristino ambientale, in qualunque fonte, legislativa, regolamentare, amministrativa o convenzionale, contenuti;

d) ulteriori eventuali prescrizioni in ordine ai tempi ed alle modalità di estrazione nonché alla tutela della pubblica sicurezza.

6. Copia dell'autorizzazione, oltre che all'imprenditore, deve essere trasmessa al sindaco del comune interessato, all'autorità regionale competente in materia di beni ambientali, all'autorità regionale competente in materia sanitaria, al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, all'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico, all'Autorità di bacino ove interessata.

7. Le autorizzazioni rilasciate devono, essere pubblicate nel *Bollettino ufficiale* regionale.

Art. 10.

Ampliamenti

1. Gli interventi di ampliamento di cave esistenti sono di norma preferiti all'apertura di nuove cave e soggiacciono al medesimo regime autorizzatorio previsto per le stesse, previo in ogni caso il rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi preposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che gli stessi non interessino aree definite di eccezionale pericolosità geologica.

Art. 11.

Attività estrattiva su terreni del patrimonio indisponibile della Regione delle province e dei comuni

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva su terreni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni è condizionato dall'emanazione di un provvedimento di concessione degli stessi.

2. I criteri per la determinazione dei canoni previsti per la concessione dei suoli appartenenti al patrimonio indisponibile di comuni, province e Regione, da destinare ad attività estrattiva, sono individuati con apposito provvedimento della giunta regionale.

3. Le somme versate a titolo di canone per la concessione dei suoli, ai sensi del precedente comma, devono essere utilizzate dagli enti concedenti, almeno nella misura del 70%, per il ripristino ambientale di cave dismesse e abbandonate, per opere di restauro del paesaggio naturale o costruito ovvero di restauro architettonico.

4. Il mancato pagamento del canone entro il termine previsto in convenzione dà luogo alla decadenza della concessione.

5. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, secondo le procedure amministrative vigenti.

6. Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione anche i giacimenti di materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, al concessionario ovvero al titolare di un'autorizzazione all'escavazione che:

a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di novanta giorni fissato dall'amministrazione regionale;

b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni fissato dalla Regione o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni;

c) sia decaduto dall'autorizzazione.

Art. 12.

Catasto cave e dati statistici

1. È istituito presso la competente struttura della Regione Molise il catasto delle cave in attività e delle cave dismesse o abbandonate. Il catasto indica per ciascuna cava la localizzazione territoriale, lo stato giuridico-amministrativo, la tipologia della produzione, lo stato del recupero.

2. Ciascuna provincia redige, per il territorio di competenza, l'inventario delle cave attive e l'inventario delle cave cessate e li trasmette alla competente struttura regionale, il primo entro sei mesi ed il secondo entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri di cui al comma 3.

3. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera i criteri di attuazione e di gestione del catasto di cui al comma 1, nonché i criteri per la redazione degli inventari di cui al comma 2.

4. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattiva devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

5. Nel caso di rifiuto i funzionari incaricati possono richiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

Art. 13.

Durata delle autorizzazioni e proroghe

1. Indipendentemente dalla durata della disponibilità dei suoli, stabilita, a seconda dei casi, in contratti di diritto privato o in provvedimenti di concessione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dura fino all'esaurimento del giacimento e comunque non oltre venti anni.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, a domanda del titolare dell'autorizzazione, nel solo caso in cui alla data della scadenza non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia terminato il recupero dell'ultimo lotto, sempre che si sia provveduto al recupero dei lotti scavati precedentemente.

3. La domanda di proroga deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti già autorizzati.

Art. 14.

Subingresso nella coltivazione

1. La concessione dei suoli e l'autorizzazione sono riferite alla persona fisica o giuridica destinataria del provvedimento.

2. In caso di trasferimento del diritto sul giacimento l'avente causa deve chiedere all'ufficio regionale competente, entro il termine di trenta giorni, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione presentando domanda corredata del titolo e della documentazione comprovante la sua idoneità tecnica ed economica.

3. L'ufficio regionale competente provvede in merito entro novanta giorni dal ricevimento della domanda previo accertamento dell'idoneità di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione al subingresso è subordinata all'osservanza di tutte le prescrizioni autorizzatorie e di legge.

Art. 15.

Ripristino ambientale

1. Le opere di ripristino ambientale devono essere realizzate, contestualmente alla coltivazione della cava, per lotti successivi di cui l'ultimo deve essere completato entro dodici mesi dall'ultimazione della coltivazione o comunque dalla scadenza del termine originario o prorogato.

2. Ai fini della presente legge per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni volte a conseguire sull'area un assetto finale dei luoghi, armonico con l'ambiente ed il paesaggio circostante.

3. Il ripristino ambientale deve prevedere:

a) il modellamento dei fronti di cava secondo gradoni la cui altezza e pendenza siano tali da consentire un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti;

b) la sistemazione idrogeologica dell'area atta ad evitare frane o ruscellamenti nonché le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

c) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in armonia con la situazione preesistente e circostante, normalmente attuata mediante il riporto di un congruo strato di terreno di coltivo o vegetale e la semina o la piantumazione di specie vegetali autoctone.

4. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ripristino ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi contestualmente alla coltivazione della cava secondo il principio di cantiere integrato. L'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti dei lavori di escavazione.

Art. 16.

Garanzie per il ripristino ambientale ed esecuzione in danno

1. Le garanzie di cui al comma 4 dell'art. 9 sono costituite da cauzioni da versarsi alla tesoreria regionale vincolate a favore delle opere di ripristino ambientale. Sono consentite garanzie mediante fidejussioni bancarie o altre garanzie assicurative.

2. Lo svincolo della garanzia prestata è disposto dal com petente servizio regionale, previa verifica diretta dell'avvenuta realizzazione delle opere di ripristino ambientale previste dall'autorizzazione.

3. Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al ripristino ambientale della zona, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, è disposta l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la dichiarazione di revoca di cui all'art. 21.

4. L'esecuzione è disposta dall'ufficio regionale competente previa diffida all'interessato.

5. Per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino ambientale, la Regione si avvale delle garanzie prestate ai sensi del comma 1.

Art. 17.

Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori

1. L'ufficio regionale competente in materia di cave dispone annualmente un sopralluogo obbligatorio per la verifica dell'attuazione delle opere di ripristino ambientale ed adotta eventualmente i provvedimenti del caso.

2. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione deve chiedere al competente ufficio regionale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione con particolare riferimento ai lavori di ripristino ambientale.

3. Il sopralluogo di verifica viene effettuato dall'ufficio competente in materia di cave, di concerto con la struttura regionale competente in materia di beni ambientali, con un funzionario del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato e col responsabile del servizio tecnico del comune interessato. Le risultanze della verifica, in unico verbale, sono sottoscritto da ciascuno dei partecipanti.

4. L'ufficio regionale competente dichiara definitivamente cessata la coltivazione disponendo lo svincolo della garanzia prestata nei successivi trenta giorni, ovvero provvede secondo le disposizioni del titolo IV della presente legge, contestando le violazioni riscontrate ed intima al titolare di provvedere entro un congruo termine alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione nonché quelli di ripristino ambientale.

5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dalle amministrazioni di appartenenza dei soggetti di cui al comma 3.

6. La dichiarazione di cessazione di cui al comma 4, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise e comunicata al comune interessato ed all'ufficio regionale competente in materia di cave per l'aggiornamento del catasto.

7. Il procedimento di cui ai commi precedenti è obbligatorio anche in presenza di una domanda di proroga, nel qual caso l'accertamento negativo preclude la concessione della proroga.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.

Funzioni di vigilanza

1. La Regione, tramite la competente direzione generale regionale, vigila:

a) sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge;

b) sulla conformità dei metodi di coltivazione alle prescrizioni contenute nel PRAE e nei provvedimenti di autorizzazione;

c) sull'esatta osservanza degli obblighi di ripristino ambientale;

d) sull'esatta osservanza degli obblighi contenuti nella concessione dei suoli;

e) sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'espletamento della vigilanza, la direzione generale regionale si avvale dell'organo regionale competente in materia di polizia mineraria, del personale della struttura regionale competente in materia di cave e beni ambientali, del Corpo regionale di vigilanza, delle ASL, del Corpo forestale dello Stato con cui stipula apposita convenzione e può imporre, agli esercenti l'attività di coltivazione, adempimenti e prescrizioni.

3. I comuni concorrono alla vigilanza segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione. Il sindaco, qualora si presentino motivi contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica nonché di igiene pubblica, nei limiti stabiliti dal regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, può fare eseguire direttamente gli interventi strettamente necessari ad eliminare i pericoli, con addebito delle spese al titolare dell'autorizzazione. Per il recupero ditali spese il comune provvede in danno ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. L'ufficio regionale competente in materia di cave e torbiere redige annualmente e trasmette alla struttura regionale competente in materia di beni ambientali una relazione in ordine alla verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.

Art. 19.

Sospensione lavori

1. Ove siano constatate gravi inadempienze da parte dei soggetti concessionari titolari dell'attività estrattiva, l'ufficio regionale competente in materia di cave ordina la sospensione dell'attività estrattiva e conte- sta l'illecito all'interessato, indicando contestualmente i termini per la regolarizzazione.

Art. 20.

D e c a d e n z a

1. La decadenza dalle autorizzazioni e dalle concessioni dei suoli si verifica di diritto nei seguenti casi:

a) qualora il titolare non inizi i lavori di ricerca o di coltivazione del giacimento entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati al catasto cave;

c) qualora il titolare della concessione risulti inadempiente in ordine al versamento di almeno tre annualità di canone concessorio;

d) qualora il titolare prosegua i lavori nonostante l'ordine di sospensione.

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dall'ufficio regionale competente in materia di cave, previa diffida per il caso di cui alla lettera *a)* del comma 1; è notificata all'imprenditore, al proprietario, agli enti interessati, all'ufficio regionale competente in materia di cave e di polizia mineraria. È altresì comunicata alle province della Regione.

Art. 21.

R e v o c a

1. La concessione dei suoli e l'autorizzazione devono essere revocate dalla giunta regionale nei seguenti casi:

a) qualora i lavori di coltivazione siano eseguiti in area diversa da quella individuata nel provvedimento autorizzatorio, in totale difformità da esso ovverso senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposte;

b) qualora sia stata provocata un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento o dalla ricerca e tale comunque da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o di ricerca;

c) qualora il ripristino ambientale non sia conforme al progetto.

2. Resta fermo l'obbligo del titolare al ripristino ambientale previsto dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

3. Il provvedimento di revoca è notificato e comunicato ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 20.

4. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia proprietario dell'area, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione. Se il titolare dell'autorizzazione è persona diversa dal proprietario, la Regione fissa a quest'ultimo un termine, non superiore a tre mesi, per chiedere l'autorizzazione; decorso inutilmente detto termine, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti.

5. La revoca costituisce impedimento al rilascio di nuove autorizzazioni o concessioni.

Art. 22.

S a n z i o n i

1. Chiunque svolga attività estrattiva senza autorizzazione o concessione oppure la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza soggiace alla sanzione amministrativa di entità variabile tra il doppio e il decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a € 10.329,00.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o concessione è comminata una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato, e comunque non inferiore a € 10.329,00.

3. Nei casi di violazioni di norme o prescrizioni richiamate dalla presente legge la cui gravità non è commisurabile al materiale scavato, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 2.582,00 e non superiore a € 10.329,00.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 resta, comunque, l'obbligo di provvedere all'attuazione di quanto prescritto.

5. Alle sanzioni di cui ai commi precedenti soggiacciono, in solido tra loro, il committente, la ditta esecutrice, il titolare dell'autorizzazione, il legale rappresentante ed il direttore dei lavori.

6. Il valore commerciale del materiale scavato è individuato nel valore medio dei prezzi riportati nei listini delle Camere di commercio della Regione Molise.

7. Per l'irrogazione delle sanzioni, nonché per la procedura di sequestro amministrativo, si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche o integrazioni.

8. In caso di coltivazione senza autorizzazione o concessione o di violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o concessione, è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dei luoghi. A tal fine, l'organo di vigilanza assegna un congruo termine, scaduto il quale si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente secondo le previsioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'imprenditore abusivo non può essere titolare di nuova autorizzazione.

9. L'organo di vigilanza provvede altresì, ai sensi del comma 8, per il rispetto degli obblighi di sistemazione finale del sito di cava.

10. I titolari di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli, o che non forniscano i dati dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 10.329,00 ed alla sospensione del titolo di esercizio in caso di recidiva.

11. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate ad incremento del fondo regionale per gli interventi di eliminazione dei detrattori del paesaggio con priorità di destinazione alla riconversione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse.

12. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti previsti dagli articoli 19, 20 e 21.

TITOLO V

AREE DI CAVE ABBANDONATE O DISMESSE

Art. 23.

Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse

1. La Regione, sulla base degli inventari delle cave abbandonate o dismesse, redatti ai sensi dell'art. 12 provvede al ripristino ambientale di esse laddove non siano esigibili gli obblighi già assunti dagli imprenditori.

2. Ai fini della presente legge si intendono abbandonate o dismesse le cave la cui attività di coltivazione è venuta meno prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Ricerche e studi

1. Al fine di favorire interventi di recupero di aree di cave abbandonate o dismesse o di implementare la diffusione di metodi e procedure di escavazione capaci di minimizzare l'impatto ambientale sul territorio regionale, la Regione promuove specifici accordi con istituti di ricerca.

TITOLO VI

OSSERVATORIO SULLE ATTIVITÀ DI CAVE

Art. 25.

Osservatorio regionale sulle attività di cave

1. È istituito l'osservatorio regionale sulle attività di cave allo scopo di:

a) verificare se le attività di cava nel territorio vengono svolte in conformità del PRAE,

b) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;

c) proporre misure ed iniziative eventualmente necessarie per meglio attuare le previsioni del PRAE,

d) proporre alla Regione opportune varianti al PRAE.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di adozione del PRAE, nomina i membri dell'osservatorio regionale e ne organizza le attività.

3. L'osservatorio è composto da non più di cinque esperti nelle materie attinenti all'attività di coltivazione di cave. Ne fanno parte altresì, senza alcun compenso economico, un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore ed un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.

4. I componenti dell'osservatorio durano in carica tre anni.

TITOLO VII

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Art. 26.

Norme di riferimento

1. Le attività estrattive sono soggette alle norme dello Stato attinenti alla polizia mineraria ed alla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Gli imprenditori, direttamente o tramite le loro associazioni di categoria, sono tenuti ad organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento, al fine di migliorare la formazione delle maestranze ed in particolare del personale preposto alla conduzione dei lavori di cava, anche al fine di facilitare il conseguimento delle abilitazioni previste dalle norme.

3. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 2, gli imprenditori o le associazioni di categoria potranno chiedere i finanziamenti regionali previsti per la formazione professionale ed avvalersi, per l'insegnamento e le attività tecnico-pratiche, di liberi professionisti e di funzionari regionali, esperti in materia estrattiva, uso degli esplosivi e dei macchinari ed impianti per la lavorazione dei materiali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla loro scadenza. I canoni previsti per la concessione dei suoli appartenenti al patrimonio indisponibile di comuni, province e Regione, da destinare ad attività estrattiva, sono adeguati ai criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 11.

2. I titolari delle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare entro sei mesi, a pena di revoca, un progetto per il ripristino ambientale contenente la documentazione richiesta alla lettera *c)* del comma 4 all'art. 8; ove tale documentazione sia già in possesso del competente ufficio regionale, essa è integrata ed aggiornata. L'onere della verifica è in capo alla Regione.

3. L'ufficio regionale competente in materia di cave, qualora ritenga idoneo il progetto, lo approva ed integra il provvedimento di autorizzazione in corso con le relative prescrizioni, disponendo altresì l'adeguamento della cauzione prestata secondo le disposizioni dell'art. 16.

4. L'inosservanza degli obblighi di ripristino ambientale dà luogo ai provvedimenti disciplinati nel titolo IV della presente legge.

5. Nelle more dell'adozione del PRAE proseguono tutte le attività in corso che non sono in contrasto con la presente legge, per le quali possono essere autorizzati eventuali proroghe ed ampliamenti. Le autorizzazioni per le nuove attività vengono sospese per un periodo massimo di sei mesi dall'adozione della presente legge.

TITOLO IX

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 28.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 47 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34.

2. Sono abrogate altresì tutte le disposizioni della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, incompatibili con la presente legge.

Art. 29.

Rinvio alla legislazione statale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi le norme dello Stato in materia di attività estrattive. È fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in materia di pubblica sicurezza ed in materia di danno ambientale.

Art. 30.

Oneri finanziari e capitoli di bilancio

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono regolati come segue:

a) gli oneri per il funzionamento dell'osservatorio di cui all'art. 25, che si quantificano in € 30.000,00 per l'esercizio finanziario 2005, mediante utilizzo di parte dello stanziamento già iscritto nel bilancio regionale, per lo stesso esercizio, nella U.P.B. n. 212 e conseguente rideterminazione della relativa articolazione in capitoli.

2. Le entrate derivanti dai versamenti dei depositi cauzionali e dal pagamento delle sanzioni pecuniarie sono acquisite alla U.P.B. n. 212. La giunta regionale apporta le conseguenti variazioni ai relativi capitoli.

3. Per gli esercizi finanziari 2006 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 aprile 2005

IORIO

05R0370

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2005, n. **12.**

Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'autorizzazione delle manifestazioni storiche e culturali per le quali viene riconosciuta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, la rilevanza di patrimonio storico e peculiare delle comunità locali interessate.

Art. 2.

Definizione ed ambito di applicazione

1. Sono ammesse al riconoscimento di cui all'art. 1 ed ai benefici connessi all'erogazione di provvidenze finanziarie per la loro valorizzazione le seguenti iniziative:

a) le carresi dei comuni di Portocannone, San Martino in Pensilis ed Ururi;

b) il rodeo pentro di Montenero Valcocchiara;

c) i carri di S. Pardo di Larino;

d) il palio delle quercigliole di Ripalimosani;

e) il palio delle contrade di Montelongo;

f) i cavalli bardati di Capracotta;

g) i cavalli bardati di Isernia del 13 giugno.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono considerate «manifestazioni storiche e culturali» dalla Regione Molise. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, è riconosciuta la piena rilevanza delle manifestazioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto rappresentano il patrimonio storico e peculiare delle comunità locali interessate.

Art. 3.

Modalità di erogazione del contributo

1. La Regione Molise, d'intesa con le province, per favorire anche il coordinamento delle iniziative, si impegna a concedere a scadenze annuali programmate un contributo finalizzato all'organizzazione ed all'espletamento delle manifestazioni di cui all'art. 2.

2. In attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione adempie all'onere finanziario mediante il ricorso agli strumenti di finanziamento annuali predisposti nel piano turistico regionale.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. I comuni richiamati dalla presente legge sono tenuti ad inviare all'Assessorato al turismo ed alla cultura della Regione Molise una relazione che illustri lo svolgimento della manifestazione folcloristica ed il valore storico e culturale della stessa, unitamente ad una documentazione che indichi il conto consuntivo degli anni precedenti. La provincia, ad integrazione, può fornire ulteriori elementi di valutazione e di approfondimento. La Regione, d'intesa con le province, elabora linee direttive per fruire dei benefici previsti nella presente legge.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 aprile 2005

IORIO

05R0371

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507043/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)		€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 0 2 9 *

€ 2,00